



 **Fondazione
Don Carlo Gnocchi
Onlus**

Modello di organizzazione, gestione e controllo *ai sensi del D.Lgs. 231/01*

Codice Etico – comportamentale
Comitato di iniziativa e controllo

*Documento aggiornato sino alle ultime modifiche
deliberate dal C.d.A. il 08/11/2021*

PARTE PRIMA

CAPITOLO I - ASPETTI GENERALI

(pag. 11)

1^) Definizioni

2^) Generalità

2.1 *Natura giuridica della responsabilità*

2.2 *Soggetti interessati:*

A) *la Fondazione è tra i destinatari*

b) *l'analisi dei reati*

2.3 *Le sanzioni*

2.4 *La responsabilità dell'Ente e le circostanze che la escludono*

2.5 *Gli adempimenti da assolvere per prevenire il pericolo di responsabilità*

CAPITOLO II - LINEE E CRITERI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

(pag. 20)

3^) Modalità assunte nel processo di elaborazione del Modello Organizzativo

3.1 *Obiettivi del Modello*

3.2 *Linee guida*

3.3 *Altre analisi ed adempimenti assunti nella fase di elaborazione del Modello*

3.4 *Adozione del Modello Organizzativo*

4^) Modello Organizzativo della Fondazione

4.1 *Ambito di adozione*

4.2 *Analisi delle aree nel cui ambito possono essere commessi reati*

4.3 *Criteri generali sul procedimento e sui comportamenti*

4.4 *Adempimenti informativi*

4.5 *Rapporti libero-professionali*

4.6 *Procedure e sistemi di controllo esistenti*

4.7 *Canali informativi a tutela dei segnalanti*

4.8 *Procedimenti particolari*

PARTE SECONDA

LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' DELLA FONDAZIONE

(pag. 28)

1^) Struttura della parte speciale

1.1 *Precisazioni introduttive*

1.2 *Obiettivi e funzioni della parte speciale*

1.3 *Il sistema di deleghe e di procure*

-SEZIONE I-

(pag. 32)

2^) I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt.24-25 D. Lgvo 231/2001)

2.1 La Pubblica Amministrazione e sue figure

2.2 Reati ex art. 24:

ART. 316 BIS "Malversazione a danno dello Stato"

ART. 316 TER "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" (con modifica ex art. 1, c.l, lett. l, legge 3/2019)

ART. 356 "Frode nelle pubbliche forniture"

ART. 640 "Truffa"

ART. 640 BIS "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

ART. 640 TER "Frode informatica"

2.3 Reati di cui all'art. 25 (con le integrazioni successive):

ART. 317 "Concussione" con modifiche ex lege n. 190/2012

ART. 318 "Corruzione per un atto d'ufficio" (ex art. 1, c.l., lett. N, legge 3/2019)

ART. 319 "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"

ART. 320 "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"

ART. 321 "Pene per il corruttore"

ART. 319 BIS "Circostanze aggravanti"

ART. 319 TER "Corruzione in atti giudiziari"

ART. 322 "Istigazione alla corruzione"

ART. 322 BIS "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"

(come modificato con L. 3/2019 art. 1,c.l, lett.o)

ART. 346-bis "Traffico di influenze illecite"

2.4 Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti colla P.A.

2.4.1) Rapporti con la P.A. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di ricerca, di formazione e di istruzione

2.4.2) Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici

2.4.3) Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale

2.4.4) Incarichi e consulenze

2.4.5) Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.

2.4.6) Gestione delle ingiunzioni

2.4.7) Adempimenti Amministrativi, fiscali e previdenziali

2.4.8) Traffico di influenze illecite

2.4.9) Comportamenti da osservarsi (generali e particolari)

-SEZIONE II-

(pag. 46)

3^) I reati ex art. 25 bis D.lgs. 231/2001 (falsità in moneta, carte di credito pubblico e valori di bollo)

3.1 Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio

ART. 453 "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"

ART. 454 "Alterazione di monete"

ART. 455 "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"

ART. 457 "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"

ART. 459 "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo falsificati"

ART. 460 “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”

ART. 461 “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”

ART. 464 “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”

3.2 Aree esposte e misure preventive

-SEZIONE III-

(pag. 49)

4^) **I reati di cui all'art. 25 ter (reati societari) nel testo aggiornato ex Lege 190/2012**

4.1 Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione

ART. 2622 “False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori”

ART. 2625 “Impedito controllo”

ART. 2629 “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

ART. 2638 “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

ART. 2635 “Corruzione tra privati”

4.2 Aree esposte a rischio e comportamenti da osservarsi per preservare dal reato

- SEZIONE IV -

(pag. 54)

5^) **I reati di cui all'art. 25 quater**

5.1 Le fattispecie criminose

ART. 270 BIS “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”

ART. 280 “Attentato per finalità terroristiche o di eversione”

ART. 289 BIS “Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione”

5.2 Valutazione del rischio e misure preventive

-SEZIONE V-

(pag. 56)

6^) **I reati previsti dall'art. 25 quater Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

6.1 Le fattispecie criminose

ART. 583 BIS

6.2 Valutazione del rischio e misure preventive

-SEZIONE VI-

(pag. 57)

7^) **I reati previsti dall'art. 25 quinquies Delitti contro la personalità individuale**

7.1 Le fattispecie criminose

ART. 600 “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”

ART. 600 BIS “Prostituzione minorile”

ART. 600 TER “Pornografia minorile”

ART. 600 QUATER “Detenzione di materiale pornografico”

ART. 600 QUINQUIES “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”

ART. 600 SEXIES "Circostanze aggravanti ed attenuanti"
ART. 600 SEPTIES "Confisca e pene accessorie"
ART. 601 "Tratta di persone"

ART. 602 "Acquisto e alienazione di schiavi"

7.2 Valutazione del rischio e misure preventive

-SEZIONE VII-

(pag. 61)

8^) Art. 25 sexies - Reati per abuso di mercato

8.1 Le fattispecie criminose

ART. 184 "Abuso di informazioni privilegiate"
ART. 185 "Manipolazione del mercato"
ART. 187 BIS "Abuso di informazioni privilegiate"
ART. 187 TER "Manipolazioni del mercato"

8.2 Valutazione del rischio

-SEZIONE VIII-

(pag. 64)

9^) Art. 25 septies Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro

9.1 I reati considerati

ART. 589 C.P. "Omicidio colposo"
ART. 583 C.P. "Circostanze aggravanti"
ART. 590 C.P. "Lesioni personali colpose"
ART. 30 D.L.vo 81/2008 "Modelli di organizzazione e gestione"

9.2 Aree esposte al rischio

9.3 Regole di comportamento

9.4 Primi contributi prescrittivi di Modello Operativo

- SEZIONE IX -

(pag. 69)

10^) Art. 24 bis - Reati informatici e trattamento illecito dei dati

10.1 Le fattispecie criminose

ART. 491 BIS C.P. "Documenti informatici"
ART. 615 TER C.P. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"
ART. 615 QUATER C.P. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici"
ART. 515 QUINQUIES C.P. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"
ART. 617 QUATER C.P. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"
ART. 617 QUINQUIES C.P. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"
ART. 635 BIS C.P. "Danneggiamento di sistemi informatici e telematici"
ART. 635 TER C.P. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità"
ART. 635 QUATER C.P. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"

ART. 635 QUINQUIES C.P. *“Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”*

ART. 640 QUINQUIES C.P. *“Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”*

10.2 Regole di comportamento

-SEZIONE X-

(pag.74)

11^) Art. 25 octies - Reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita

11.1 Le fattispecie criminose

ART. 648 C.P. *“Ricettazione”*

ART. 648 BIS C.P. *“Riciclaggio”*

ART. 648 TER C.P. *“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”*

11.2 Valutazione del rischio

-SEZIONE XI-

(pag. 79)

12^) Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

12.1 Le disposizioni penali coinvolte

ART. 416 co.6 C.P. *“Associazione per delinquere ”*

ART.416 BIS C.P. *“Associazioni di tipo mafioso anche straniere”*

ART.416 TER C.P. *“Scambio elettorale politico-mafioso”*

ART.630 C.P. *“Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”*

ART. 74 D.P.R. 309/90 *“Testo Unico sugli Stupefacenti”*

ART.407 co.2,lett.a, n.5 C.P.P. *“Termini di durata massima delle indagini preliminari”*

12.2 Valutazione del rischio

-SEZIONE XII-

(pag.83)

13^) Art. 25 bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio 13..1

I reati interessati

ART. 513.C.P. *“Turbata libertà dell'industria o del commercio”*

ART. 513 BIS C.P. *“Illecita concorrenza con minaccia o violenza”*

ART.514 C.P. *“Frodi contro le industrie nazionali”*

ART.515 C.P. *“Frode nell'esercizio del commercio”*

ART. 516 C.P. *“Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”*

ART. 517 TER C.P. *“Fabbricazione e commerci odi beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”*

ART. 517 QUATER C.P. *“Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”*

13.2 Valutazione del rischio

-SEZIONE XIII--

(pag. 85)

14^) *I reati previsti dall'art. 25 novies*
Delitti per violazione del diritto d'autore

14.1 *I reati interessati (Legge 633/1941)*

ART. 171 co.1,lett.a-bis e co 3

ART. 171 BIS

ART. 171 TER

ART. 171 SEPTIES

ART. 171 OCTIES

ART. 174 QUINQUIES

14.2 *Valutazione del rischio*

-SEZIONE XIV--

(pag.89)

15^) *Art. 25 Decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere*

15.1 *La norma coinvolta*

ART. 377 BIS “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria”.

15.2 *Valutazione del rischio*

-SEZIONE XV--

(pag. 90)

16^) *Art. 25 Undecies – Reati ambientali*

16.1 *I reati considerati*

ART. 727 BIS C.P.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”

ART. 733 BIS C.P.

“Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”

ART. 137 D.L. vo 152/06

“Sanzioni penali”

ART. 256 D.L. vo 152/06

“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”

ART. 257 D.L. vo 152/06

“Bonifica dei siti”

ART. 258 D.L. vo 152/06

“ Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”

ART. 259 D.L. vo 152/06

“Traffico illecito di rifiuti”

ART. 260 D.L. vo 152/06

“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”

ART. 260 BIS D.L. vo 152/06

“Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”

ART. 279

“Sanzioni”

ART. 1 co.1-2 L. 150/1992

ART. 6 co.4. L.150/1992

ART.3 BIS co.1 L. 150/1992

ART. 3 L.549/1993

“Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

ART.8 -9 D.L. vo 202/2007

“Inquinamento doloso”

ART.9 D.L. vo 202/2007

“Inquinamento colposo”

Art. 452-bis.	“Inquinamento ambientale”
Art. 452-ter.	“Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale”
Art. 452-quater.	“Disastro ambientale”
Art. 452-quinquies.	“Delitti colposi contro l'ambiente”
Art. 452-sexies.	“Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”
Art. 452-septies.	“Impedimento del controllo”
Art. 452-octies.	“Circostanze aggravanti”
Art. 452-novies.	“Aggravante ambientale”
Art. 452-decies.	“Ravvedimento operoso”
Art. 452-undecies.	“Confisca”
Art. 452-duodecies.	“Ripristino dello stato dei luoghi”
Art. 452-terdecies.	“Omessa bonifica”

16.2 Note e Valutazione del rischio

-SEZIONE XVI-

(pag.106)

17[^]) **Art. 25 Duodecies - Reati a carico dei datori di lavoro che occupano cittadini stranieri con permesso di soggiorno irregolare**

17.1 I reati considerati

ART. 22 D.L. vo 109/2012 “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”

17.2 Valutazione del rischio e misure preventive

-SEZIONE XVII-

(pag. 111)

Corruzione fra privati (ex D.Lgs. 38/2017)

-SEZIONE XVIII

(pag. 115)

Razzismo e xenofobia (ex L. 167/2017)

-SEZIONE XIX--

(pag. 116)

Art. 25 Quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (ex L. 3/2019)

-SEZIONE XX--

(pag. 123)

Art. 25 Quinquiesdecies - Reati Tributari

Art. 25 Sexiesdecies - Contrabbando

PARTE TERZA

CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

CAPO I

(pag. 121)

- 1) *Principi generali*
 - Centralità della persona
 - Trasparenza e correttezza
 - Efficacia, efficienza ed economicità
 - Riservatezza
- 2) *Ambito di applicazione*
- 3) *Regole generali*
- 4) *Soggetti obbligati*

CAPO II

(pag. 123)

Condotta nella gestione aziendale

- 5) *Regole generali*
- 6) *Organo competente per l'informazione*
- 7) *Principi di contabilità*
- 8) *Comportamento durante il lavoro*
- 9) *Comportamento nella vita sociale*
- 10) *Doveri di imparzialità e di disponibilità*
- 11) *Divieto di accettare doni o altre utilità*
- 12) *Conflitto di interessi*
- 13) *Obbligo di riservatezza*
- 14) *Divieto di attività collaterali*
- 15) *Accesso alle reti informatiche*

CAPO III

(pag. 125)

Condotta nei comportamenti con rilevanza estrema

- 16) *Correttezza delle informazioni*
- 17) *Incassi e pagamenti*
- 18) *Rapporti cogli Organi di controllo interno e di revisione*
- 19) *Rapporti con le Autorità di vigilanza*

20) *Rapporti di fornitura*

CAPO IV

(pag.127)

Rapporti con gli utenti e misure per l'erogazione e la remunerazione delle prestazioni

- 21) Congruità dei ricoveri e delle prestazioni
- 22) Rapporti con gli utenti
- 23) Prestazioni a tariffa
- 24) Prestazioni a rendiconto
- 25) Esposizione e fatturazione delle prestazioni

CAPO V

(pag. 128)

Tutela del lavoro

- 26) *Tutela della dignità dei lavoratori*
- 27) *Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori*

PARTE QUARTA

DELL'INIZIATIVA E DEL CONTROLLO

(pag. 130)

Sezione I- Comitato

- ART. 1 “Comitato di iniziativa e di controllo”
- ART. 2 “Risorse finanziarie del Comitato”
- ART. 3 “Autonomia e garanzie per l'operatività del Comitato”
- ART. 4 “Funzioni del Comitato”
- ART. 5 “Poteri del Comitato”

Sezione II - Norme procedurali

- ART. 6 “Riunioni del Comitato”
- ART. 7 “Procedure del Comitato”
- ART. 8 “Segnalazioni”
- ART. 9 “Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari”
- ART.10 “Giuria”
- ART.11 “Aggiornamento Modello”
- ART.12 “Decadenze”

Sezione III - Sistema disciplinare

- ART.13 “Rilevanza delle trasgressioni”
- ART.14 “Sanzioni applicabili”
- ART.15 “Modalità di applicazione provvedimenti disciplinari”
- ART.16 “Estensione della responsabilità”

ART.17 *“Regole procedurali applicabili alla Giuria”*

ART.18 *“Riservatezza”*

ART. 19 *“Provvedimento a carico di Amministratori”*

ART.20 *“Rivalsa”*

PARTE PRIMA

CAPITOLO 1 – ASPETTI GENERALI

1^) Definizioni

FONDAZIONE: si intende la FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS comprensiva anche di tutti i presidi e le strutture sanitarie e sociosanitarie decentrati.

CODICE ETICO (CE): è il documento ufficiale della Fondazione che contiene la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti dei "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.).

Esso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

CODICE ETICO COMPORTAMENTALE (CEC): sistema di autodisciplina aziendale costituito dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo.

DESTINATARI: si intendono tutti i dipendenti della Fondazione con qualsivoglia funzione e qualificazione nonché i professionisti e tutti gli altri collaboratori che, in forma individuale o quali componenti una Associazione Professionale, erogano prestazioni in forma coordinata e continuativa nell'interesse della Fondazione o sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

D.lgs. 231/2001: Decreto Legislativo 8/6/2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle "persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica" e successive modificazioni ed integrazioni.

FORNITORI: in genere controparti contrattuali della Fondazione quali, per esemplificare, gli appaltatori e fornitori di opere, di beni e servizi, siano essi società di capitali, persone fisiche, altri soggetti giuridici coi quali la Fondazione stabilisce qualsiasi forma di collaborazione nell'ambito di processi commerciali.

CCNL: contratto di lavoro applicabile alla Fondazione, quale CCNL per il personale medico ARIS - AIOP - Fondazione DON GNOCCHI, CCNL per il personale non medico del comparto ARIS - AIOP - Fondazione DON GNOCCHI, nonché i relativi contratti integrativi regionali od aziendali.

LINEE GUIDA REGIONALI: le linee guida redatte da ARIS e da AIOP per la formazione e la gestione dei Modelli Organizzativi e degli Organi di controllo della struttura sanitaria di diritto privato.

MODELLO ORGANIZZATIVO (MO): documento della Fondazione in cui sono riportate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in maniera tale da rispettare i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico.

COMITATO DI VALUTAZIONE (CdV): organismo di vigilanza costituito in forma collegiale, dotato di autonomia ed indipendenza rispetto agli Organi di Gestione della Fondazione e preposto a vigilare in ordine all'efficacia ed all'osservanza del Codice Etico - Comportamentale.

REATI: reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

PROCESSI SENSIBILI: attività della Fondazione nel cui ambito può ricorrere il riscontro di commissione dei reati.

OPERAZIONE SENSIBILE: operazione od atto all'interno dei processi sensibili; può avere natura tecnica, commerciale, finanziaria.

TERZO: ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore dell'Azienda o che comunque intrattiene rapporti con essa senza essere qualificabile come DESTINATARIO.

P.A. - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: compresi i funzionari e gli incaricati di settore di servizio.

2^) Generalità

2.1 Natura giuridica della responsabilità e norme che la dichiarano

Con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'Ente medesimo ovvero da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi.

La Relazione Ministeriale al D.lgs. 231/2001 dà una sintetica ma chiara spiegazione delle ragioni del provvedimento.

La persona giuridica, autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, è ormai considerata anche quale punto di riferimento di precetti di varia natura (in particolare di precetti etici e di codici di comportamento) e matrice di decisioni e attività dei soggetti che operano in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse.

È quindi emersa l'esigenza, da parte delle Autorità sopranazionali e nazionali, di migliorare i controlli sulle persone giuridiche (Enti e Società), aumentandone la responsabilità per gli atti compiuti nello svolgimento della loro attività.

La normativa nazionale (legge delega 29/9/2000 n. 300, art. 11 in specie ed il susseguente D.lgs. 3/6/2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni) in esecuzione anche di obblighi e convenzioni intervenute (Convenzione CEE 26/7/1995, Convenzione OCSE 17/12/1997, ecc.), definisce un sistema di responsabilità sanzionatoria degli Enti e delle Società per fatti illeciti posti in essere da soggetti operanti nell'interesse o per conto della persona giuridica.

La natura di queste responsabilità è definita rispetto ai canoni tradizionali come un *terzo genus*, rappresentato dalla previsione di applicazione di una sanzione amministrativa (come conseguenza, peraltro, di un reato e nell'ambito di un processo penale); così la Relazione definisce la responsabilità ex D.lgs. 231/2001: "Il concetto innovativo", decretato dal D.lgs. 231/2001, sancisce la nascita di un "tertio genus" di responsabilità avente natura extrapenale che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima "garanzia".

Questa interpretazione è stata avallata da parte della giurisprudenza maggioritaria e, più di recente, anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota decisione relativa all'incidente avvenuto nella sede della ThyssenKrupp di Torino.

Il Supremo Collegio, che in precedenti pronunce sembrava aver sposato la tesi "amministrativa" allorché aveva affermato che: *"nel vigente ordinamento, è prevista solo una responsabilità amministrativa e non una responsabilità penale per gli enti (ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231), sicché comunque la società non è mai autore del reato e concorrente dello stesso"* (Cass.pen., SS.UU., 05/03/2014, n.10561, Gubert), ha affrontato nuovamente la questione – in maniera incidentale – richiamando le espressioni contenute nella Relazione Ministeriale, per sostenere l'autonomia del corpus normativo introdotto con il D.Lgs. n.231/2001 rispetto ai paradigmi di responsabilità penale e amministrativa (Cass.pen., SS.UU., 24/04/2014, n.38343, ThyssenKrupp).

La stessa Delega prevedeva, a vero dire, uno spettro molto ampio di intervento.

Il D.lgs. 231/2001 ha effettuato inizialmente una scelta meno incisiva, prevedendo le sanzioni amministrative solo per i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, quali quelli di corruzione e concussione, d'indebita percezione di erogazioni pubbliche, di truffa ai danni dello Stato e di frode informatica.

Il testo della relazione accompagnatoria parla, infatti, di "carattere di forte innovazione" del provvedimento e di conseguente necessità di iniziale contenimento della sua operatività.

Non vi è dubbio, tuttavia, che si è in presenza di una sicura tendenza alla possibile estensione delle ipotesi di applicazione, nell'ambito dell'obiettivo di affermare la cosiddetta "cultura aziendale della responsabilità".

In effetti, a partire dal 2001, le ipotesi trasgressive assoggettate a sanzioni sono state progressivamente ampliate; così:

- a) con D.lgs. 350/2001 sono stati inclusi i reati di fabbricazione ed uso della moneta (art. 25 bis);
- b) con D.lgs. 61/2002 sono stati inclusi i reati societari previsti dalla formulazione dello stesso D.lgs. 11/4/2002 n. 61 che, in esecuzione della delega contenuta nella L. 3/10/2001 n. 366, ha riformato gli illeciti in materia societaria previsti dagli artt. 2621 e segg. del Codice Civile;
- c) con L. 14/1/2003 n. 7 è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'ulteriore art. 25 quater che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative per gli Enti nel caso di delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- d) con l'art. 8 comma 1 della legge 9/1/2006 n. 7 è stato introdotto l'art. 25 quater-l che prevede l'estensione delle sanzioni amministrative alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- e) con l'art. 5 della legge 11/3/2003 n. 223 la responsabilità è stata estesa, con l'art. 25 quinquies ai delitti contro la personalità individuale (ex artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602 c.p.);
- f) con l'art. 9 L. 18/4/2006 n. 62 è stato introdotto l'art. 25 sexis che riferisce la responsabilità amministrativa pure agli abusi di mercato (ex D.lgs. 24/2/1998 n.58 parte V tit. I bis capo 2);
- g) con l'art. 9 L. 3/8/2007 n.123 e col D.lgs. 9/4/2008 n.81 (art.300) il D.Lgvo 231 è stato integrato con l'art. 25 septies che estende la responsabilità amministrativa ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- h) con D.lgs. 16/11/2007 è stato introdotto l'art. 25 octies che estende la responsabilità ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita;
- i) con L. 48/2008 sono stati introdotti più reati relativi alla attività informatica;
- j) con l'articolo 2 c.29 L.48/2008 si sono elevati a presupposti anche i diritti informatici;
- k) coll'art.2 c.218 L. 193/2009 si è sostituito l'iniziale articolo 18 del D.Lgs 231;
- l) coll'articolo 29 c.II della L. 94/2009 si elevano a presupposti anche i delitti di criminalità organizzata;
- m) con gli articoli 14 c.12 e 36 c.1 della L. 187/2011 si sono introdotte misure sul modello organizzativo;
- n) coll'articolo 7 della L. 48/2008 sono stati aggiunti i reati di illecito trattamento dei dati;
- o) coll'articolo 1 c.77 sono state modificate le disposizioni corruzione e sulla induzione alla corruzione;
- p) con le leggi 250/2001 e 99/2009 sono state effettuate varie modifiche in tema di falsità di monete;
- q) coll'articolo 2 della L. 179/2017 si sono introdotte misure tutelari;
- r) coll'articolo 17 della L. 99/2009 sono stati considerati i delitti contro le industrie ed il

- commercio;
- s) con le leggi 61/2002, 51/2002, 64/2015 e 262/2015 sono state apportate varie modifiche in tema di responsabilità per reati societari;
- t) coll'articolo 3 della L. 7/2006 sono state introdotte responsabilità per delitti di terrorismo e di indebita mutilazione degli organi genitali femminili;
- u) cogli articoli 6 c.1 L. 228/2003 e 6 e 10 L.38/2016 sono state apportate integrazioni o modifiche in tema di delitti contro la personalità individuale;
- v) coll'articolo 9 c.3 della L.62/2005 è stata introdotta la responsabilità per abusi di mercato;
- w) coll'articolo 9 della L. 123/2007 (modificata con articolo 300 D.Lgvo 81/2008) è stata inserita la responsabilità per violazione delle norme sulla tutela del lavoro;
- x) coll'articolo 63 bis D.Lgvo 291/2007 (modificato con L. 186/2014) è stata inserita la responsabilità per reati di riciclaggio e simili;
- y) coll'articolo 15 c.7 L. 99/2009 è stata inserita la responsabilità per reati nel diritto d'autore;
- z) coll'articolo 4 c.1 L.116/2009 è stata stabilita la responsabilità per le dichiarazioni e false deposizioni giudiziali;
- aa) coll'articolo 2 c. II D.Lgvo 121/2011 (modificato con L. 69/2015) è stata introdotta la responsabilità per reati ambientali;
- bb) coll'articolo 6, c.1, D.Lgs. 38/2017 (reati societari);
- cc) coll'articolo 5 D.Lgs. 90/2017 (riciclaggio);
- dd) coll'articolo 2 c.1 D.Lgvo 109/2012 e coll'articolo 30 D.Lgvo 161/2017 si è colpito l'ingresso di cittadini extracomunitari irregolari;
- ee) coll'articolo 5 c.5 D.Lgvo 167/2017 (razzismo e xenofobia);
- ff) coll'articolo 30 L. 161/2017 (immigrazione clandestina);
- gg) articolo 2 L. 179/2017 (segnalazione illecita);
- hh) D.Lgvo 10/8/2018 n. 101 (per riferimenti indiretti).

Con D.M. 26/6/2003 n. 201 sono state poi approvate norme regolamentari relative ai procedimenti di accertamento dell' illecito amministrativo.

2.2 I soggetti interessati

A) La Fondazione è tra i destinatari

Ai sensi dell'art. 11 della legge Delega 300/2000 e dell'art. 1 del D.lgs. 231/2001, la gamma degli Enti interessati è assai ampia; in particolare, secondo l'art. I e II del D.lgs. 231/2001 "le disposizioni in esso presenti si "applicano agli Enti forniti di personalità giuridica e alle "Società e Associazioni privi di personalità giuridica".

Nessun dubbio, pertanto, che in relazione alla propria natura privatistica la Fondazione rientri nella sfera dei destinatari; la giurisprudenza ha anche chiarito che la specifica responsabilità riguarda anche gli Enti privi di finalità di lucro . (Tribunale Milano 3/4/2011 n.820).

Nemmeno è ipotizzabile che anche in relazione alla propria natura ed attività l'interesse sia insussistente o solo marginale.

Ciò vale, in specie, per gli ambiti di operatività svolta in regime collaborativo con la P.A. (per effetto di accreditamenti o di convenzioni).

La Fondazione, infatti, presenta la caratteristica di Ente le cui entrate sono rilevantemente derivate dal sistema pubblico, sia sotto forma di tariffe per servizi (es. DRG) che di contributi a sostegno di determinate attività (es.: ricerca o istruzione professionale).

La responsabilità dell'Ente si aggiunge, poi, alla responsabilità della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.

Cassazione 25/7/2017 n. 49056 ha precisato che la responsabilità ex D.Lgvo 231 si applica a *“tutti i soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica”*; Trib.Milano 7/4/2011 n.820 ha, a sua volta, precisato che la specifica responsabilità riguarda anche gli Enti privi di finalità lucrative e le ONLUS.

B) L'analisi dei reati

La responsabilità dell'Ente sorge qualora venga commesso uno dei reati previsti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, da uno dei seguenti soggetti:

- persone fisiche che rivestono funzioni *“apicali”* (rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- persone fisiche che operano per nome e per conto dell'Ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

La responsabilità dell'Ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica apicale. In tal caso ricade sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l'atto commesso è estraneo alle policy aziendali.

Viceversa la responsabilità dell'Ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possono comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

2.3 Le sanzioni

Le sanzioni, come dettosi, sono comminate all'interno del procedimento penale e sono costituite da misure:

- ☐ pecuniarie (da 100 a 1000 quote);
- ☐ interdittive;
- ☐ di confisca;
- ☐ di pubblicazione della sentenza di condanna.

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale (a cui sono demandati l'accertamento del reato della persona fisica, la valutazione in ordine al comportamento dell'ente, l'irrogazione a quest'ultimo della sanzione amministrativa, nonché la sua esecuzione) è piuttosto articolato.

In primo luogo, per qualunque illecito amministrativo dipendente da reato è stabilita la **sanzione pecuniaria** (art. 10), modulata in quote, che non possono essere previste in numero inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di ciascuna quota varia da un minimo di Euro 258,23 (500.000 lire) ad un massimo di Euro 1.549,37 (3.000.000 di lire), sicché l'ammontare della sanzione pecuniaria concretamente irrogata non potrà essere inferiore ad Euro 25.822,85 (50.000.000 di lire), né potrà superare Euro 1.549.370,70 (3.000.000.000 di lire). Ovviamente, in virtù del principio di legalità (art. 2), la previsione edittale del numero delle quote è effettuata dal legislatore, relativamente ad ogni reato. All'interno del quadro edittale, il giudice è chiamato ad esprimere una duplice valutazione; innanzitutto

determina il numero delle quote da applicare in concreto, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare e attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; successivamente, fissa l'importo della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

In secondo luogo, il sistema sanzionatorio è completato dalle **sanzioni interdittive** (art. 13), le quali a differenza delle sanzioni pecuniarie, previste per ogni reato si applicano solo in relazione a talune fattispecie ritenute più gravi.

Inoltre, il decreto subordina la loro irrogazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni: che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione purché, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero, in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono essere applicate tra loro congiuntamente e anche in via cautelare; esse sono:

- ☐ l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- ☐ la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- ☐ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio),
- ☐ l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9).

Infine, sono previste quali **sanzioni anche la pubblicazione della sentenza di condanna** (art. 18), che può essere disposta solo qualora venga applicata, nei confronti dell'Ente, una sanzione interdittiva, e la **confisca del prezzo o del profitto del reato** (art. 19) che consegue sempre alla sentenza di condanna, anche nella forma per equivalente (cioè avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità del medesimo valore del prezzo o del profitto del reato, qualora non sia possibile l'apprensione di questi).

2.4 La responsabilità dell'Ente e le circostanze che la escludono

La responsabilità dell'Ente presuppone la commissione dei reati previsti da soggetti trovanti in posizione apicale o anche in posizione subordinata (in quanto sottoposti all'altrui vigilanza).

Il decreto prevede, tuttavia, un meccanismo di esonero da responsabilità, che ispirato al sistema dei *compliance programs* funzionante negli Stati Uniti ruota appunto attorno all'adozione ed alla effettiva attuazione, da parte dell'ente medesimo, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si tratta, in sostanza, di veri e propri programmi di autoregolamentazione, dalla cui adozione ed attuazione possono derivare per l'ente, oltre all'esonero da responsabilità (al ricorrere di determinate condizioni), importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in tema, ad esempio, di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari.

In particolare la sussistenza della responsabilità amministrativa è configurabile allorché ricorrano le seguenti circostanze:

A. Avvenuta realizzazione di un reato ricompreso nell'elenco contenuto nel D.Lgvo n. 231/2001 nelle successive modificazioni ed integrazioni, anche con leggi speciali, considerati reati base o presupposto (Cass. Sez. VI, 30 settembre-1° dicembre 2010, n. 42701)

B. Che il reato base sia stato commesso da un soggetto incardinato nell'Ente (Cass. Sez. VI, 30 settembre-1°dicembre 2010, n. 42701; Cass. Sez. V, 17 novembre 2010-20 giugno 2011, n. 24583; Cass. Sez. VI, 16 luglio 2010, n. 27735; Tribunale Milano 28/10/2004 ha esteso la responsabilità dell'Ente anche alla attività dei Consulenti).

C. Che sussista un interesse o un vantaggio per l'ente. Al riguardo si osserva, in sede esegetica che secondo la Relazione alla legge, l'interesse, quanto meno corrente, della società o dell'ente va valutato *ex ante*; mentre il vantaggio richiede una verifica *ex post*. Non sembra quindi da condividere la definizione di endiadi attribuita da parte della dottrina alla locuzione: che diluirebbe, così, in più parole un concetto unitario. A prescindere dalla sottigliezza grammaticale che tale figura retorica richiederebbe (la congiunzione copulativa "e" tra le parole interesse e vantaggio e non la congiunzione disgiuntiva "o" presente invece nella norma), non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: potendosi distinguere un interesse "a monte" della società o ente ad una locupletazione – prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata – in conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio obbiettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente divisato *ex ante* dall'agente. In senso conforme: Cass. Sez. II, 17 marzo-27 marzo 2009, n. 13678; Cass. sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083; Cass. Sez. II, 20 dicembre 2005 – 30 gennaio 2006, n.3615). E' da considerare che il criterio dell'interesse o del vantaggio per l'ente è particolarmente complesso e pone problemi interpretativi ed operativi in relazione ai delitti colposi, commessi, cioè, senza la volontà di conseguire l'evento: un caso classico è quello delle lesioni e dell'omicidio sul luogo del lavoro, ma altri se ne possono riscontrare nello svolgimento delle attività socioassistenziali e sociosanitarie svolte da associazioni e fondazioni, per cui occorrono una attenzione ed una vigilanza peculiari.

D. Che sussista colpa dell'Ente segnatamente sotto il profilo della omissione di adempimenti organizzativi e gestionali nell'adozione dei Modelli organizzativi e nella costituzione e attivazione dell'Organismo di Vigilanza per prevenire la commissione dei reati (Cass. sez. VI, 9 luglio 2009 - 17 settembre 2009, n. 36083). Va sottolineato che ricade inoltre sull'Ente l'onere di provare la presenza di Modello Organizzativo idoneo a prevenire i reati e l'inesistenza di colpe in capo all'Ente (Cass. Sez. II, 20 dicembre 2005 – 30 gennaio 2006, n.3615).

Cassazione 11/1/2018 n. 28725 ha previsto che la responsabilità è collegata "*alla condotta e non all'evento*".

2.5 Gli adempimenti da assolvere per prevenire il pericolo di responsabilità

Secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del D.lgs. 231/2001 per prevenire il pericolo di accollo di responsabilità (accollo che è quasi automatico in caso di reati commessi da soggetti trovanti in posizione apicale e che richiede talune circostanze accessorie in caso di reato commesso da soggetto in posizione subordinata), l'Ente è chiamato a dimostrare:

- di avere effettuato congrue valutazioni sulla possibilità di incidenza di determinati rischi nell'ambito della propria organizzazione;
- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; in modo particolare, questi modelli devono:
 - individuare le attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
 - prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - prevedere obblighi di informazione sia nei confronti della generalità dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori, sia nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul

funzionamento e sull'osservanza del modello;

- di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi, attraverso un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato ove compiuto da soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato ove posto in essere da soggetto subordinato sia stato attuato nonostante l'esistenza di un adeguato modello di organizzazione, gestione e vigilanza idoneo alla prevenzione del reato.

Il Tribunale di Milano con Sentenza 1774/2008 ha stabilito la responsabilità anche dell'Amministrazione per mancata adozione del Modello Organizzativo.

PARTE PRIMA

CAPITOLO II – LINEE E CRITERI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

3^) Modalità assunte nel processo di elaborazione del Modello Organizzativo

3.1 Obiettivi del Modello

Il Modello Organizzativo è finalizzato, in primo luogo, a prevenire il peculiare rischio di impresa connesso alla responsabilità amministrativa della persona giuridica per illeciti comportanti reato e, dall'altra, a limitare le responsabilità stessa sotto il profilo sanzionatorio.

Per raggiungere tali finalità il Modello deve:

- determinare una piena consapevolezza da parte del potenziale autore del reato da commettere in illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Fondazione, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne vantaggio);
- stabilire linee procedurali precise ed inderogabili per lo svolgimento delle operazioni sensibili;
- consentire alla Fondazione di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un adeguato monitoraggio dell'attività.

In particolare il Modello deve:

- perseguire la consapevolezza nei dipendenti, collaboratori, Organi sociali e fornitori, che operano per conto o nell'interesse della Fondazione nell'ambito dei processi sensibili, di poter incorrere in caso di comportamenti non conformi alle norme ed alle procedure aziendali (oltre che alla legge) in illeciti passibili, oltreché di misure disciplinari, anche con conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Fondazione;
- colpire con adeguate misure sanzionatorie, ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell'Organo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.2 Linee guida

Il D.lgs. 231/2001 prevede (art. 6) che i Modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, oltre che in modo autonomo, dal singolo Ente, anche sulla base di codici di comportamento (cosiddette linee guida), redatti dalle associazioni rappresentative di Enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

UNEBA ed ARIS (le associazioni rappresentative di questa Fondazione) hanno elaborato i Modelli di codice di comportamento che sono stati riconosciuti idonei con provvedimento del 13/4/2005 n. 114 -1 – 758 nonché con provvedimento 18/06/2013 per quanto riguarda UNEBA del Ministero della giustizia; similmente ha proceduto AIOP.

Il Modello della Fondazione, pertanto, è ispirato agli schemi ARIS ed UNEBA con queste integrative avvertenze:

- il Modello ARIS non ha considerato i reati societari, ritenuti estranei alla natura ed alla struttura degli Enti affiliati ad ARIS; detti reati, tuttavia, verranno regolarmente considerati per gli Istituti che risultino contenere regole di possibile valenza generale per tutte le persone giuridiche;
- si terrà conto, poi, anche dei reati suscettibili di generare responsabilità amministrativa in virtù di disposizioni intervenute successivamente (art. 25 quater-quinquies-sexies-octies).

3.3 Altre analisi ed adempimenti assunti nella fase di elaborazione del Modello

Al fine di assicurare la congruità del Modello rispetto alle effettive peculiarità della Fondazione, la

fase di elaborazione del Modello è stata accompagnata dalle indagini e dalle acquisizioni idonee ad identificare i rischi presenti nell'Ente; in particolare:

- ☐ si è esaminata la documentazione aziendale su ogni operazione e tipo di procedura già in atto;
- ☐ anche attraverso una pluralità di colloqui con i soggetti responsabili di specifiche attività aziendali, si è teso ad identificare in modo concreto la tipologia e ricorrenza degli eventi sensibili;
- ☐ particolare attenzione è stata riservata all'esame delle procedure aziendali già in atto con l'obiettivo di confermarne l'idoneità o di apportare alle stesse i miglioramenti e le integrazioni necessarie ed opportune.

3.4 Adozione del Modello Organizzativo

A mente di quanto previsto dall'art. 1 lett. a) del D.lgs. 231/2001, il **Modello Organizzativo** è "atto di emanazione dell'Organo dirigente" è, pertanto, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Al fine poi di assicurare la speditezza dei provvedimenti di adeguamento, il Consiglio potrà delegare il Presidente o l'Amministratore Delegato ad apportare, al Modello, integrazioni non sostanziali, particolarmente al fine di assumere l'introduzione di misure a nuovi tipi di reato eventualmente individuabili nella sfera di incidenza del D.lgs. 231/2001 o per adeguare il Modello stesso a sopravvenuti canoni integrativi dovuti alla elaborazione giurisprudenziale.

4^) Modello Organizzativo della Fondazione

4.1 Ambito di adozione

Il Modello è stato originariamente approvato con Delibera **del 5 Gennaio 2005** del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Colla stessa Delibera il Consiglio ha stabilito che il Modello va osservato da ogni realtà della Fondazione, Consiglio di Amministrazione compreso.

Il Consiglio ha poi proceduto alla nomina dell'Organo di Vigilanza.

4.2 Analisi delle aree nel cui ambito possono essere commessi reati

Tale analisi ha comportato tre tipi di verifica, come segue:

- a)** individuazione dei servizi particolarmente esposti al pericolo di commissione di reati;
- b)** individuazione della tipologia di aree di operatività esposte al rischio;
- c)** individuazione delle tipologie di P.A. e di soggetti nei confronti dei quali è ipotizzabile il rischio di commissione di reati.

Per quanto riguarda l'aspetto **sub a)** si è considerato che nell'attività della Fondazione concorrono, normalmente, diversi servizi: i servizi generali ed amministrativi (in specie per la disciplina dei rapporti e per gli aspetti economici ed amministrativi) od i servizi deputati all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni.

Per quanto riguarda l'aspetto **sub b)** è rilevabile che, in pressoché tutte le aree in cui si estrinseca l'attività della Fondazione, l'operatività avviene, almeno in via prevalente, sulla base di forme collaborative (anche di diverso tipo e denominazione) colla P.A.; sono conseguentemente esposte a rischio tutte le aree operative, come segue:

- le attività di carattere sanitario con degenza piena;
- le attività di carattere sanitario in regime di ospedale diurno;

- le attività di carattere sanitario in regime ambulatoriale;
- le attività di carattere socio-assistenziale o socio-sanitario integrate;
- le attività di formazione e qualificazione;
- le attività di ricerca.

Sotto il profilo **sub c)** il rischio di comportamenti illeciti è profilabile, in specie, nei confronti dei seguenti soggetti :

- Imposte e tasse : Ufficio Unico delle entrate; Centro di servizio delle imposte dirette; Ufficio tributario del Comune; Ministero delle Finanze; creditori; società di revisione, eccetera;
- Legale e finanziaria: Ministero della Salute; Ministero degli Interni; Ministero della Pubblica Istruzione; Presidenze ed Assessorati delle Regioni, delle Province e dei Comuni in cui o per cui la Fondazione operi; ASL; Istituti Universitari; Aziende Ospedaliere; Centri sanitari esterni o simili; Ispettorati del Lavoro; Autorità Giudiziaria; Agenzie per i dati personali; Collegio Sindacale; Consiglio di Amministrazione; CONSOB; Società di revisione; Organi di Controllo; Questure; Carabinieri;
- Risorse Umane: INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro; Comuni e loro circoscrizioni; Uffici di collocamento; Ministero del Lavoro; Assessorati Regionali al Lavoro; ASL;
- Rapporti contrattuali diversi: Consulenti; Fornitori; Pazienti; Clienti e chiunque abbia, a qualunque titolo, rapporti con la Istituzione Sanitaria privata.

4.3 Criteri generali sul procedimento e suoi comportamenti

Associando logicamente l'attività specifica e lo specifico rischio legati ai reati peculiari, sono state individuate le regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e, in generale, per ogni tipo di provvedimento.

Le eccezioni a tali regole e ad ogni altra contenuta nel regolamento dell'istituzione sanitaria, nel mansionario o in ordini di servizio e similari, che si dovessero ritenere indispensabili per la necessità di evitare un danno all' ammalato, dovranno sempre essere documentate.

Le regole procedimentali da osservare sono le seguenti:

- Ogni attività autorizzata, specificatamente o in via generale, da chi ne abbia il potere nella Fondazione, deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza.
- Ogni procedura (sanitaria o amministrativa) deve essere suddivisa in fasi.
- Per quanto possibile, va evitato che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore (ad esempio: prenotazione - accettazione - dimissione; rapporti con gli uffici della ASL - fatturazioni dei ricoveri - controllo sui DRG; e così via); bisogna, però, nel contempo, evitare che la frammentazione del lavoro produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare, successivamente al fatto, il responsabile.
- Va osservato un collegamento (particolarmente utile specialmente in materia di determinazione dei D.R.G.), prevedendo che nessuno nel suo lavoro sia svincolato dalla verifica indiretta da parte di altri soggetti, elettivamente deputati ad altre fasi della procedura, oltre che, naturalmente, da quella dei soggetti preposti al controllo.
- Ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria della Fondazione deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
- Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.
- Nessun operatore della Fondazione sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo

falso o artefatto documenti aziendali o istituzionali.

- Per nessuna ragione è consentito che le risorse finanziarie dell'Ente e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente; il denaro contante dovrà essere conservato in una cassaforte, della cui custodia dovranno essere preventivamente individuati i responsabili.
- Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nella Fondazione, devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni sanitarie.
- È vietato, in particolare:
 - a) erogare prestazioni non necessarie;
 - b) fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
 - c) fatturare utilizzando un codice di DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente;
 - d) duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
 - e) non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.
- Tutti coloro che agiscono nell'interesse od a vantaggio della Fondazione sono tenuti all'assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la Pubblica amministrazione.
- Il legale rappresentante della Fondazione (ovvero una persona da questi formalmente delegata) e/o il Direttore di presidio (od altro soggetto da lui delegato) curano i rapporti con i funzionari del Ministero della salute, dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli dell'ASL, con le autorità ed i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con Enti privati con i quali la Fondazione venga in rapporto; salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla legge esclusivamente al Direttore Sanitario.
- Il Direttore di presidio o struttura ed il Direttore Sanitario sono tenuti ad informare in modo puntuale il legale rappresentante (o la persona da questi formalmente delegata) dell'andamento e dell'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti od istituzioni, da loro rispettivamente curata.
- La Fondazione si impegna, nel caso utilizzi un soggetto estraneo alla sua organizzazione per gestire specifici rapporti con la pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, a portare a sua conoscenza le disposizioni contenute nel modello organizzativo, ottenendone formale accettazione.

È vietato:

- ☐ promettere, offrire o consegnare denaro, doni od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica, o livello, al loro coniuge ed ai di lui parenti, ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore;
- ☐ a tutti coloro che svolgono la propria attività nella Fondazione di ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, da chiunque sia, in rapporto con la Fondazione e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge;
- ☐ a chi agisce per conto della Fondazione, nei rapporti con funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità, della ASL ovvero di qualsiasi altra pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;

- ☐ è fatto obbligo per il personale di aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti, in questo settore ; mentre sarà cura del vertice di controllare la costante formazione del personale in tal senso, attraverso ogni attività che sarà ritenuta utile allo scopo di impedire che si possa sostenere, a scusante della propria condotta, l'ignoranza della normativa vigente;
- ☐ sono previste, inoltre, in relazione alle attività con gestione in tutto od in parte informatizzata, disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo di tali procedure, secondo quanto previsto nella parte riservata all'utilizzo dei sistemi informatici.

4.4 *Adempimenti informativi*

Perché il giudice penale possa ritenere che il modello organizzativo adottato sia stato davvero "efficacemente attuato" è indispensabile che l'Organo deputato a "vigilare sul funzionamento e l'osservanza" possa concretamente contare su di un flusso costante di informazione.

Pertanto la Fondazione dovrà prevedere l'istituzione di un canale riservato di comunicazione interna tra dipendenti e l'Organo di controllo.

Inoltre, poiché l'organizzazione informatizzata costituisce lo strumento più efficace di rilevabilità di anomalie ed illeciti, si raccomanda, anche in questa ottica, la previsione sulla figura di un soggetto con competenze ed esperienza nel settore quale componente dell'Organo di controllo ovvero quale consulente esterno.

Poiché il modello organizzativo può far escludere la responsabilità dell'ente solo se oltre che adottato sia stato "efficacemente attuato", si sottolinea che il D.lgs. impone, per questo scopo, non solo l'obbligo di informazione verso l'Organo di controllo, ma l'introduzione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" (art. 6, comma 2, lett. e); art. 7, comma 4, lett. b).

È chiaro che, per principio generale, un qualunque sistema sanzionatorio, sia pure solo disciplinare, si giustifica nella sua applicazione, in quanto sia reso conoscibile a tutti i suoi destinatari da parte dell'autorità che lo pone.

Per conseguire l'esonero dalla responsabilità la Fondazione deve dimostrare di aver fatto tutto ciò che doveva; bisognerà, dunque, pubblicizzare il modello organizzativo adottato, tramite notifica a mano (con registro firmato per ricevuta) a tutti coloro che operano nella struttura; affissione "permanente" nella bacheca e comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Al momento dell'adozione sarà tenuta una riunione di tutto il personale in organico per una discussione iniziale sull'intera problematica.

La stessa procedura dovrà essere seguita al momento di eventuali modifiche ed aggiornamenti del modello.

L'Organo di controllo dovrà curare che siano informati, tramite consegna del modello ed illustrazione individuale, i neo assunti e coloro che vengono spostati a diverso incarico aziendale.

È appena il caso di ricordare che, in base al D.lgs., il "sistema disciplinare" deve essere attuato nei confronti sia dei "so g g etti so tto p o sti a ll'a ltru i d irezio n e", sia quelli "in posizione apicale".

Poiché il D.lgs. non fornisce alcun chiarimento rispetto alle caratteristiche del sistema disciplinare, si ritiene che la "violazione" di qualunque regola di condotta prevista nel modello da parte dei dipendenti debba essere equiparata alle violazioni considerate dal C.C.N.L. e ad essa applicata quella procedura e le relative sanzioni ivi previste.

4.5 Rapporti libero-professionali

Per quanto riguarda i collaboratori a rapporto libero-professionale il relativo contratto individuale deve contenere l'obbligo di osservare il Modello e l'indicazione sulle conseguenze delle violazioni del Modello stesso e dei provvedimenti da adottarsi di conseguenza.

Va previsto che le violazioni dolose del modello organizzativo da parte degli amministratori possano determinare anche la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto, anche economico.

La Fondazione, ricevuta la comunicazione da parte dell'Organo di controllo sul sospetto di violazione del modello, deve avviare immediatamente il procedimento repressivo e, se questa sarà accertata, irrogare la sanzione.

Questioni particolari sono quelle relative all'attività sanitaria espletata da personale a rapporto libero professionale.

Fra costoro bisogna distinguere i soggetti inseriti nell'organico ai fini dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento da quelli che operano fuori organico, occasionalmente, in discipline autorizzate, ma non accreditate.

Poiché la contrattazione collettiva prevede:

- a) che tali medici debbano curare le esigenze della professione coordinandole con quelle derivanti dal fine istituzionale e dalle necessità organizzative dell'istituzione sanitaria;
- b) ogni istituzione sanitaria, nell'ambito del rapporto "coordinato e continuativo" o libero professionale ha la facoltà di indicare gli "obiettivi" esercitando la conseguente vigilanza in "ordine all'effettiva realizzazione di tali obiettivi" è evidente che i medici liberi professionisti in organico ben possono agire "nell'interesse o a vantaggio" della Fondazione o in questa ottica commettere reati.

Non vi è dubbio, allora, che i sanitari inquadrabili nella prima categoria (liberi professionisti formalmente in organico), in quanto svolgono un'attività giuridicamente classificata come coordinata e continuativa, debbano essere positivamente considerati, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Se, d'altronde, la Fondazione ben può essere sanzionata per reati commessi dai liberi professionisti in organico, sarà indispensabile che il Modello organizzativo, oltre a contemplarli espressamente, sia attuato anche nei loro confronti con le stesse modalità, in quanto compatibili, riservate ai dipendenti.

È indispensabile, poi, l'espressa previsione nel contratto individuale delle forme di accertamento delle violazioni.

In quella sede, sarà previsto espressamente quali violazioni del Modello organizzativo, per la loro gravità, debbano dare luogo alla risoluzione immediata del rapporto.

Rispetto alla seconda categoria di professionisti (non inquadrati in organico), ospiti più o meno saltuari della struttura per la cura (quasi sempre chirurgica) dei loro pazienti, si potrebbe pensare che la Fondazione non sia tenuta ad inquadrarli nel Modello organizzativo, proprio in ragione della loro autonomia ed auto direzione.

Tuttavia, poiché si può ben immaginare una indagine per reati commessi da costoro, pensati come realizzati nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, quest'ultima dovrà per garantire la maggior ampiezza possibile nella scelta di legalità richiedere anche ai liberi professionisti presenti saltuariamente nella struttura l'adesione al rispetto di tutte le procedure stabilite nel modello.

4.6 Procedure e sistemi di controllo esistenti

Il Modello organizzativo integra le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e come controllo sui processi sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle linee guida, sono da considerare parte integrante, del Modello organizzativo le seguenti procedure esistenti:

- ☐ il sistema organizzativo aziendale (organigramma aziendale);
- ☐ il regolamento generale e le procedure aziendali;
- ☐ il codice etico;
- ☐ il sistema di deleghe di poteri e delle procure;
- ☐ il modello di controllo del Collegio dei Revisori;
- ☐ il sistema di qualità certificato;
- ☐ il modello di controllo di gestione;
- ☐ il sistema di formazione del personale;
- ☐ il sistema disciplinare;
- ☐ il modello di gestione dei rischi sui luoghi di lavoro;
- ☐ il documento programmatico per la sicurezza dei dati.

Copia dei documenti citati e/o dettagliate informazioni su ciascuno degli argomenti stessi sono distribuite, conservate ed aggiornate insieme con il Modello organizzativo.

4.7 Segnalazione di reati e tutela dei segnalanti

La legge 197/2017 ha introdotto disposizioni per facilitare la segnalazione di illeciti e per tutelare i segnalanti.

Sono attivati due canali per la segnalazione di reati segnalati ai fini della responsabilità amministrativa, costituiti rispettivamente dalla condotta personale riservata e dal deposito della segnalazione presso la Segreteria del Comitato in busta chiusa.

Le segnalazioni debbono essere circoscritte ai concreti aspetti di fondo del fatto ritenuto illecito.

E' assicurata la riservatezza dei nominativi dei segnalanti; sono vietati atti di ritorsione o discriminatori verso i segnalanti nonché la riservatezza dei dati personali coperti da tutela legislativa.

4.8 Protocolli particolari

In relazione a procedimenti o attività esposte a rischi accentuati sono adottate, con Delibera del Consiglio, protocolli particolari volti a disciplinare lo svolgimento di tutte le fasi dello specifico procedimento.

PARTE SECONDA

LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' DELLA FONDAZIONE

1^) Struttura della parte speciale

1.1 Precisazioni introduttive

Come si è già ricordato, l'assunzione della Fondazione della responsabilità amministrativa ex art. 231/2001 non discende dalla semplice circostanza dell'avvenuta adozione di un modello organizzativo, ma richiede che il modello abbia i requisiti dell'idoneità a precisare le condotte trasgressive considerate dal D.lgs. 231/2001.

L'art. 6 del D.lgs.(c. III) prevede che le Associazioni Rappresentative elaborino linee generali e che le stesse possano essere dichiarate idonee dal Ministero della giustizia; il che è avvenuto nella fattispecie, con dichiarazioni di idoneità resa sulle linee elaborate da ARIS e da UNEBA rilasciate dal Ministero in data 13/4/2005. Alla luce di tale circostanza, la valutazione dei reati nel modello aziendale viene effettuata con pieno riferimento alle valutazioni portate dalle linee ARIS e UNEBA, attesa anche la piena conformità della tipologia di attività considerate dalle linee ARIS con l'attività della Fondazione (in ogni caso si tratta di attività sanitarie e socio-sanitarie rese da Enti privati operanti senza scopo di lucro ed in prevalente regime di accreditamento); anche UNEBA ha predisposto linee guida sottoposte al Ministero della Giustizia e ritenute idonee; anche a queste linee si fa riferimento.

Il pieno riferimento alle linee ARIS e UNEBA subisce eccezioni ed integrazioni solo sotto questi aspetti:

- a) in primo luogo per considerare e recepire l'apporto dell'elaborazione giurisprudenziale intervenuta fra il 2005 e la data odierna; ciò anche in relazione agli obblighi di aggiornamento previsti dagli articoli 6 - 7 del D.lgs. 231;
- b) in secondo luogo, per i reati societari, atteso che l'iniziale dichiarazione di non attinenza formulata da ARIS e UNEBA non ha trovato pieno recepimento nel provvedimento 13/4/2005 n. 114 - 1 del Ministero della giustizia, si valuteranno quei reati societari che sembrano espressivi di regole generali valide per tutte le persone giuridiche;
- c) in terzo luogo viene effettuata, in modo autonomo, la valutazione dei rischi derivabili, dalle tipologie di reati inclusi nelle previsioni del D.lgs. 231 in epoca successiva alla data di adozione del modello ARIS e UNEBA.

I modelli ARIS e UNEBA, poi, nel considerare i reati previsti dagli articoli 24 e segg. D.lgs. 231/2001, effettuano prime valutazioni in ordine alla possibilità (esistente e normale, di raro accertamento, di impossibile accertamento) di loro accertamento nell'ambito della specifica categoria di Enti (di Enti, cioè, operanti nel campo dell'assistenza sanitaria senza scopo di lucro).

In rapporto a tale preliminare giudizio, viene, poi, effettuato un diverso approfondimento dei reati, con riflessi precisi e puntuali sui reati di possibile accadimento, con la semplice esposizione delle regole penali per i reati di raro accertamento e colla omissione di ogni attenzione per i reati di cui non viene stimata possibile (o scarsamente possibile) la commissione.

Tale metodologia viene anche rispettata in questa sede.

1.2 Obiettivi e funzioni della parte speciale

La parte speciale del Modello si propone questi obiettivi:

- ☐ esaminare le categorie e le tipologie di reati presupposti previsti dal D.lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- ☐ stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito della Fondazione, individuando le aree particolarmente esposte a maggior rischio;
- ☐ stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati, in particolare attraverso adeguate linee organizzative.
- ☐ fornire all'Organo di vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio, gli strumenti, per assolvere le suddette funzioni.

Nella parte generale si sono già indicati (in specie al punto 4.3), in tema di procedimenti e di comportamenti, alcune linee e regole di condotta generale, vevoli, cioè, almeno normalmente, per ogni tipo di procedimento ed in ogni area.

Tali regole devono, pertanto, considerarsi riferite ad ogni ipotesi di condotta contemplata nella presente parte; in relazione, poi, alle peculiarità dei singoli reati si indicheranno le misure da specificatamente osservarsi per le singole fattispecie.

1.3 Il sistema di deleghe e di procure

In via generale il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo della efficienza della gestione aziendale.

Per delega si intende l'atto di attribuire compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri dell'Azienda.

Per procura si considera l'atto giuridico unilaterale attraverso il quale la Fondazione conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate ed in particolare devono osservare i seguenti criteri:

- tutti coloro (dirigenti, collaboratori a vario titolo, Organi sociali) che intrattengono rapporti coi terzi per conto della Fondazione devono essere dotati di adeguata delega formale;
- la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità e richiede l'esistenza di una adeguata previsione nell'Organico dell'Azienda;
- la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere rendiconto;
- l'attribuzione dei poteri di spesa adeguati.

Le procure sono attribuite nel rispetto dei seguenti requisiti :

- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione e sono attribuite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti.

SEZIONE I-

2^) I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 - 25 D.lgs. 231/2001)

2.1 La Pubblica Amministrazione e sue figure

Gli articoli 24-25 del D.lgs. 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione.

Nella iniziale impostazione del D.lgs. n. 231/2001, gli artt. 24 e 25 facevano riferimento solo ad una circoscritta gamma di reati: l'art. 24, in particolare, ai reati di indebita percezione di erogazioni o truffa ai danni dello Stato o di altri Enti pubblici, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, o frode informatica in danno allo Stato o ad un Ente pubblico; l'art. 25 riguarda i reati di corruzione e concussione. In prosieguo con successive particolari disposizioni di legge sono state introdotte ulteriori ipotesi trasgressive di suscettibile responsabilità amministrativa che verranno di volta in volta riportate.

Né il D.lgs. e neppure il Codice forniscono la definizione di Pubblica Amministrazione; vi è, tuttavia, convergenza in giurisprudenza ed in dottrina nel ritenere che la Pubblica Amministrazione sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

La tipologia di Enti con la quale la Fondazione può stabilire rapporti è stata individuata al punto 4.2 della parte generale, cui si rinvia, ritenendosi che l'elencazione degli Enti ed Organi previsti al predetto punto deve intendersi di carattere esemplificativo.

Nell'ambito delle persone fisiche che agiscono nella P.A., assumono particolare rilevanza (in specie ai fini dei reati considerati dall'art. 25 D.lgs. 231/2001), le figure del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

A norma dell'art. 357, 1° comma c.p., infatti, "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica "funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa; a tal fine, precisa che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", con ciò dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio di definizione.

Il primo (di c.d. "**delimitazione esterna**") è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico ed atti autoritativi che disciplinino l'attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. "**delimitazione interna**") si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) ed opera, dunque, una

differenziazione, nell'ambito dell'area pubblicistica, tra la pubblica funzione ed il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell'incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d'ordine o puramente materiali.

Per una esatta comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

In particolare, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

- ☐ il medico specialista convenzionato con la USL (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- ☐ il medico che presta opera libero-professionista, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- ☐ il responsabile di un laboratorio o gabinetto radiologico o poliambulatorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle prestazioni eseguite, trasmessi mensilmente alla USL);
- ☐ il medico che compie l'accertamento di morte;
- ☐ il direttore amministrativo della USL;
- ☐ i componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- ☐ il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- ☐ il medico di guardia;
- ☐ l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- ☐ l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- ☐ il tecnico di radiologia;
- ☐ l'ausiliario sociosanitario specializzato;
- ☐ il dipendente dalla USL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- ☐ l'addetto alla riscossione dei ticket;
- ☐ il gestore di una tesoreria della USL;
- ☐ l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- ☐ il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

Più in generale, riguardo all'ambito soggettivo dei reati di seguito descritti, va considerato che negli stessi possono essere coinvolti, oltre al materiale esecutore inserito nella articolazione dell'Ente o avente con questo rapporti ed al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, anche colui che ponga in essere atti formali rilevanti per la commissione del reato, in tal modo concorrendo ad esso e determinando, pur da *extraneus* e sotto altra prospettiva, la responsabilità dell'ente.

2.2 I reati ex art. 24

***Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
(con modifica Decreto Legge 75/2020)***

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante

entità' o e' derivato un danno di particolare gravità'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

L'art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero delle Comunità europee.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell'Ente comporta l'irrogazione a questo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l'ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all'Ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 è prevista, nei confronti dell'ente, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive, consistenti nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e le interdittive irrogate all'ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell'ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

ART. 316 BIS "Malversazione a danno dello Stato"

"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico Interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Il soggetto attivo è descritto come "chiunque estraneo alla Pubblica Amministrazione". Tale deve considerarsi non necessariamente colui che sia privo della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, bensì colui che sia estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e, più precisamente, non sia legato da alcun rapporto di dipendenza con l'ente pubblico erogatore del finanziamento.

Il presupposto del reato è costituito dall'avvenuto ottenimento, da parte del soggetto attivo, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, destinati alle particolari finalità considerate dalla norma (favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse). Le erogazioni possono provenire dallo Stato, da altro ente pubblico, ovvero dalle Comunità europee.

Per contributi si deve intendere la partecipazione pubblica alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi; per sovvenzioni, le erogazioni in denaro a fondo perduto, effettuate in un'unica soluzione ovvero con carattere di periodicità; per finanziamenti, gli atti negoziali a contenuto creditizio caratterizzati da una minore onerosità per il beneficiario, dovuta all'intervento dello Stato o di altro ente pubblico in vista del particolare vincolo di destinazione delle somme (ad es. mutui agevolati).

La condotta ha natura omissiva e consiste nella mancata destinazione delle somme erogate alle finalità di pubblico interesse, in vista delle quali l'erogazione è stata effettuata.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, consistente nella rappresentazione e volizione di non attribuire alle somme ottenute una destinazione conforme a quella predeterminata.

ART. 316 TER “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”
(con modifica ex art. 1, c.l. lett. l, legge 3/2019)

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato,

da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."

La fattispecie ha un ambito di applicazione limitato: in virtù della clausola di consunzione inserita in apertura della norma, infatti, questa non si applica qualora il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p., su cui vedi infra).

Soggetto attivo può essere "chiunque"; si tratta, pertanto, di un reato che può essere commesso da tutti.

Per quanto riguarda la condotta incriminata, la norma sanziona l'indebito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni, mediante due modalità tipiche, l'uria commissiva, l'altra omissiva.

La prima consiste nell'utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Va evidenziato che, rispetto al documento, la falsità può assumere due forme: la falsità materiale, qualora il documento sia contraffatto, cioè provenga da un soggetto diverso da quello apparente, o alterato, ossia modificato dopo la sua definitiva formazione; la falsità ideologica, ove il documento non sia veridico, contenendo attestazioni non conformi al vero.

Riguardo alle dichiarazioni, come è chiaro, l'unica falsità che può rilevare è quella relativa alla non veridicità del loro contenuto.

La seconda modalità di condotta si configura qualora l'agente ometta informazioni dovute, cioè quelle che egli è tenuto a fornire conformemente alle norme procedurali che disciplinano l'erogazione del contributo.

L'oggetto materiale è costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. supra, sub art. 316 bis).

L'elemento soggettivo (dolo generico) è integrato dalla rappresentazione e volizione di conseguire le erogazioni mediante le due modalità tipiche descritte.

Il 2° comma della disposizione prevede una clausola di esiguità, che vale ad escludere l'illiceità penale del fatto, qualora la frode abbia ad oggetto una somma pari o inferiore ad euro 3.999; in questa ipotesi, sussistendo per l'autore un mero illecito amministrativo, è da escludere la responsabilità amministrativa dell'ente.

ART. 356 “Frode nelle pubbliche forniture”

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [c.p. 29, 32] (1)”.

ART. 640 “Truffa”

“Chiunque, con artifizî o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.”

“La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o con pretesto di far esonerare taluno dal "servizio militare;*
- 2. se il fatto è connesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.”*

“Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Soggetto attivo può essere chiunque.

Il fatto consiste nell'indurre in errore taluno, mediante l'uso di artifici (trasfigurazione della realtà attuata simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste) o di raggiri (discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nel destinatario). È altresì necessario che, a seguito dell'errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale, da cui consegua un profitto ingiusto per l'autore

del reato o per un terzo ed un danno per il soggetto passivo (vittima).

L'elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma (dolo generico).

Va evidenziato che, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, l'ipotesi di reato considerata dal decreto è solo quella aggravata, prevista dal 2° comma, n. 1 della disposizione, configurabile laddove il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico; irrilevante sembra, invece, l'altra ipotesi relativa al caso in cui il fatto sia commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

ART. 640 BIS “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazione dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Nonostante la rubrica della norma, si discute se si tratti di un reato autonomo ovvero di una circostanza aggravante del reato previsto all'art. 640, da cui diverge soltanto per ciò che concerne l'oggetto materiale della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. supra, sub art. 316 bis).

Per l'analisi degli elementi strutturali del reato, cfr. supra, sub. art. 640.

ART. 640 TER “Frode informatica”

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.”

“La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema”.

"Il delitto è punibile per querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante."

Il reato può essere commesso da chiunque.

Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:

- A. l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;
- B. l'intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell'input, del programma, o dell'output del sistema.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Va sottolineato che l'art. 24 del decreto limita la responsabilità amministrativa dell'ente alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

2.3 I reati di cui all'art. 25 (con le integrazioni successive)

A seguito delle modifiche dal comma 77 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e della Legge 69/2015 e della legge 3/2019, l'art. 25 del D. Lgvo 231/2001 ha ora il seguente testo:

**Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
(con modifica ex legge 3/2019 e Decreto Legge 75/2020)**

- “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis del Codice Penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 –ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4 del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319- bis, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote.*
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322- bis.*
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.”*

L'art. 25 del decreto contiene un elenco di reati considerando alcune delle fattispecie codicistiche poste, a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione; il testo iniziale dell'art. 25 è stato parzialmente modificato con la Legge 6/11/2012 n. 190 art. 1 comma 77 nonché della Legge 69/2015.

L'art. 25 del D.Lgvo 231 si colloca come componente del più ampio impegno legislativo contro la corruzione (L. 190/2012, L. 69/2015, D.Lgvo 33/2013) e presenta la nota distintiva di colpire i fatti corruttivi posti in essere a vantaggio di un Ente.

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

In particolare:

1. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 e 321) e istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio (art. 322, 1° e 3° comma) è prevista l'applicazione all'ente della sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote (con esclusione, dunque, delle sanzioni interdittive); ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis;

2. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, 1° comma e 321), istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, 2° e 4° comma), è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.
Inoltre e sempre che ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 del decreto, si prevede l'applicazione per una durata non inferiore ad un anno, delle sanzioni interdittive consistenti nella interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.
3. in relazione alla commissione dei delitti di concussione (art. 317), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato ai sensi dell'art. 319 bis quando dal fatto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari aggravata (artt. 319 ter, comma 2° e 321), è prevista l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis; anche in queste ipotesi si prevede l'applicazione di sanzioni interdittive (cfr. supra, sub 2).
4. Con l'art. 1 comma 77 della Legge 190/2012, nella rubrica dopo la parola "concussione" sono inserite le parole "induzione indebita a dare o promettere utilità"; il testo dell'articolo, poi, prevede che al reato di corruzione è parificato anche il comportamento preliminare di richiesta o promessa di utilità per lo svolgimento di attività proprie del Pubblico Ufficiale.
5. Sempre per effetto dell'art. 1 comma 77 della Legge 190/2012, è introdotto, fra i reati-presupposto anche lo specifico reato di "**indebita induzione a dare o promettere utilità**".
6. La lettera b) del comma 77 dell'art. 1 della Legge 190/2012 introduce ancora fra i reati-presupposto il reato di corruzione fra privati, circoscritto, peraltro, all'ipotesi in cui gli amministratori o i Dirigenti degli Enti privati preposti alla redazione dei documenti contabili societari compiano, per conseguente utilità, atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.

Ancora, va ricordata la previsione contenuta nell'art. 26 del decreto, per il quale la commissione nella forma tentata di uno dei delitti su indicati comporta la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive da irrogarsi nei confronti dell'Ente; inoltre, la sua responsabilità è esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le fattispecie considerate dall'art. 25, riconducibili - pur nella varietà delle ipotesi - al binomio concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati cosiddetti "propri", che richiedono cioè la titolarità, in capo all'agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Appare, quindi, necessario preliminarmente richiamare la disciplina di tali qualifiche pubblicistiche, dettata agli effetti della legge penale dagli artt. 357 e 358 e. p.; al riguardo si richiamano le considerazioni esposte al precedente punto 2.1.

ART. 317 "Concussione"(con le modifiche ex Legge 190/2012)

"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Il soggetto attivo è il pubblico ufficiale (cfr., supra).

La condotta sanzionata dà luogo a due forme di concussione, quella per costrizione e quella per induzione.

La prima (detta anche esplicita) implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettiva di un male ingiusto nei confronti della vittima, che tuttavia resta libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato.

La seconda (detta anche implicita) consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute.

Entrambe le condotte devono, tuttavia, essere poste in essere mediante abuso della qualità o dei poteri.

Per abuso della qualità si intende la strumentalizzazione della qualifica soggettiva da parte dell'agente, senza che vi sia alcun esercizio di poteri.

L'abuso dei poteri consiste nell'esercizio del potere per uno scopo diverso da quello in vista del quale gli è stato conferito, cioè in un distorto esercizio delle attribuzioni dell'ufficio.

È altresì necessario che, a seguito della costrizione o dell'induzione, il soggetto concusso si determini a dare o promettere indebitamente, all'agente o ad un terzo, denaro o altra utilità: ciò costituisce l'evento del reato. La promessa o la datazione devono essere indebite, cioè non dovute al pubblico funzionario in base alla legge o per consuetudine in relazione al suo ufficio.

Oggetto della datazione o della promessa, oltre al denaro, può essere anche un'altra utilità, intesa come qualsiasi prestazione (di dare o di fare) che possa rappresentare un vantaggio (materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale) per la persona.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che richiede la rappresentazione e violazione di tutti gli elementi costitutivi del "fatto" di reato.

Va sottolineato che ai fini della consumazione è sufficiente la promessa: la successiva datazione costituisce, dunque, un post factum non autonomamente punibile.

ART. 317-bis - "Pene accessorie"

"La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea".

ART. 318 "Corruzione per un atto d'ufficio" (ex art. 1, c.l., lett. N, legge 3/2019)

"Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni".

"Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno".

ART. 319 "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni".

ART. 319 bis – “Circostanze aggravanti”

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l’oggetto dell’accordo corruttivo.

In base al doppio rinvio operato dall’art. 320 e dall’art. 319 bis all’art. 319, si ritiene che essa sia applicabile anche all’incaricato di un pubblico servizio.

ART. 319 ter – “Corruzione in atti giudiziari”

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 (corruzione impropria) e 319 (corruzione propria). In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l’art. 320 non richiama anche l’art. 319 ter).

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Va evidenziato come proprio da tale previsione si argomenta per affermare la configurabilità della corruzione in atti giudiziari solo nella forma antecedente; pertanto qualora la promessa o la datazione avvengano successivamente al compimento dell’atto, il fatto rientrerebbe all’interno dell’art. 319 c.p.

Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l’ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

ART. 319-quater – “Induzione indebita a dare o promettere utilità”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Si tratta, come precisato nel commento all’art. 317 che disciplina i casi di corruzione per costrizione, di una delle forme di corruzione nei rapporti con la pubblica amministrazione. La corruzione per induzione di cui all’art 319-quater in questione (detta anche implicita) consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l’effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute. Anche questa deve essere posta in essere mediante abuso della qualità o dei poteri.

Per le ulteriori precisazioni in ordine ai requisiti soggettivi ed oggettivi ed alle condizioni e modalità, si veda quanto specificato nel citato commento all’art. 317.

ART. 320 “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”

"Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato."

ART. 321 “Pene per il corruttore”

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell'attività del soggetto qualificato.

Per quanto riguarda i reati di corruzione in atti giudiziari, in particolare, è da tenere presente che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (ved. Sezz. Unn. n. 15208 del 25 febbraio 2010), questi non sono limitati alle condotte di chi eserciti funzioni giudiziarie, ma si estendono a qualsiasi atto funzionale ad un procedimento giudiziario, indipendentemente dal soggetto che lo pone in essere o dalla sua qualificazione soggettiva.

All'interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell'intraneus (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell' extraneus (soggetto privato) il quale dà il denaro o l' utilità ovvero li promette;
- a seconda, poi, che il mercimonio abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero un atto non conforme ai doveri d'ufficio, si parla, rispettivamente, di corruzione propria (art. 319) e di corruzione impropria (art. 318);
- ancora, la corruzione viene distinta in rapporto al momento del pactum sceleris: se esso interviene prima del compimento dell'atto, si ha una corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto, si ha la corruzione susseguente.

La corruzione costituisce il cosiddetto "reato proprio a concorso necessario", che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320).

In virtù dell'art. 321, la responsabilità è estesa al soggetto privato, tranne che nell'ipotesi di c.d. corruzione impropria susseguente (art. 318 2° comma c.p.).

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o altra utilità.

Va sottolineato che, per la corruzione impropria, l'art. 318, qualificando il denaro e l'utilità come "retribuzione" (*non* dovuta), richiede espressamente che tra le due prestazioni sussista un rapporto di proporzione; pertanto il reato non può configurarsi nei casi di piccoli donativi o di omaggi di modesto valore. In via interpretativa, si ritiene che ciò valga anche rispetto alla corruzione propria (art. 319).

Oggetto dell'accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nella corruzione propria (art. 319), la condotta deve essere compiuta "per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto, dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio".

L'atto contrario ai doveri d'ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell'emanazione dell'atto, delle regole che ineriscono all'uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell'atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella corruzione impropria (art. 318) il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell'ufficio ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto; l'atto dell'ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e violazione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fine di compiere, omettere o ritardare l'atto.

ART. 322 “Istigazione alla corruzione”

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo”.

“Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo”.

“La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa a dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318”.

“La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

La prevenzione e la repressione della corruzione costituisce, al presente, un impegno primario dell'Ordinamento Italiano.

La disposizione citata configura come fattispecie delittuose autonome quattro figure delittuose.

Il 1° ed il 2° comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Relativamente all'offerta ed alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo, siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell'atto.

Il 3° e 4° comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria). Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di

indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

**ART. 322- bis “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
(come modificato con L. 3/2019 art. 1,c.1, lett.o)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Questa disposizione rende applicabili alcune delle fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione tra cui la concussione, la corruzione propria e impropria, la corruzione in atti giudiziari e l'istigazione alla corruzione ai membri degli organi delle Comunità europee, ai funzionari o agenti delle Comunità europee e ai soggetti ad essi assimilati, a coloro che nell'ambito di Stati appartenenti all'Unione europea svolgano funzioni o attività corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio.

**ART. 346- bis “Traffico di influenze illecite”.
(come modificato con L. 3/2019 art. 1 c. 1, lett. t)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.”

“La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.”

“La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.”

“Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.”

“Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

2.4 Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti con la P.A.

La Fondazione, in relazione alla prevalente operatività svolta in raccordo col S.S.N. e cogli Enti pubblici in generale, intrattiene molteplici e costanti rapporti con la Pubblica Amministrazione; in particolare l'attività della Fondazione è per buona parte subordinata a provvedimenti amministrativi (convenzioni, accreditamenti, contrattualizzazione, ecc.) ; parte prevalente delle entrate è determinato da rette e contributi privati.

Sono state analizzate e vengono, in appresso, indicate le aree operative ed i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

2.4.1) Rapporti con la P.A. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza sociosanitaria, di ricerca, di formazione e di istruzione

Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali della Fondazione, comporta rapporti costanti e correnti colla P.A. (Ministeri - Regioni - Enti Locali - Università - A.S.L.).

Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire, alla Fondazione, di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.

2.4.2) Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici

Il rischio teorico è collegato alla possibilità che nei rapporti fra gli Enti pubblici finanziatori, e la Fondazione, si ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o a superare l'esigenza di presupposti o di adempimenti, o di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere accordati.

2.4.3) Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti tesi al rischio di accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività aziendali in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.

2.4.4) Incarichi e consulenze

Il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, col'ultimo scopo di potenzialmente alterarne il grado di imparzialità e di obiettività.

2.4.5) Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare

Il rischio teorico, è riferibile ai reati di truffa o di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di inveritiere attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.

2.4.6) Gestione delle ingiunzioni

Il rischio è connesso all'uso di accorgimenti in caso di ingiunzioni amministrative o fiscali o previdenziali per alterare l'esito delle ingiunzioni, con vantaggi indebiti per la Fondazione.

2.4.7) Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali

Il rischio è collegato all'inadempimento (o all'adempimento menzioniero) degli adempimenti dovuti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.

2.4.8) Traffico di influenze illecite

E' oggettivo e reale il rischio di accadimento del reato di cui all'art.346-bis.

La Fondazione eroga prestazioni sociali e sanitarie di forte e talora pressante utilità per gli utenti.

E' quindi sussistente il rischio di condotte volte a sollecitare l'ammissione alle prestazioni anche in carenza di taluni dei requisiti occorrenti o con le agevolazioni e modalità eccedenti la normalità regolamentare.

2.4.9) Comportamenti da osservarsi (generalmente e particolari)

Nei rapporti con la P.A. dovranno, innanzitutto, essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente Modello, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare la fattispecie di reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001.

Le regole ed i divieti indicati nella parte generale del presente Modello, sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

- ☐ il sistema di ripartizione dei poteri (e, in specie, le procure e le deleghe) deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato; analogamente per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente naturale del mandato o dell'incarico;
- ☐ i responsabili, i collaboratori e gli Organi che intrattengono rapporti diretti con la P.A. devono essere destinatari di provvedimento di attribuzione di appositi poteri da parte della Fondazione;
- ☐ va gestita la ricostruibilità a posteriori dell'esistenza degli atti recatiti l'attribuzione di poteri o di autorizzazioni;
- ☐ qualunque criticità, o eventuali conflitti di interesse, va segnalata all'Organo di Vigilanza;
- ☐ il personale e gli Organi in genere competenti ad intrattenere rapporti con la P.A. devono mantenere in caso di rapporti coinvolgenti la competenza di più soggetti rapporti di sistematica informazione e consulenza;
- ☐ l'accesso alla rete informatica aziendale finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze nonché ai preposti ed ai Membri dell'Organo di Vigilanza;
- ☐ è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le password di altro operatore;
- ☐ la scelta di collaboratori esterni e di professionista deve avvenire in relazione a elementi di

competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine e devono improntarsi a criteri di appropriatezza non determinando potenziali situazioni di conflitto di interessi con riferimento ad aspetti economici o di beneficio di carriera;

- ☐ i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico della Fondazione e, in genere, delle misure assunte dalla Fondazione al fine di osservare il D.lgs. 231/2001; a tale effetto l'attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti, aziendali relativi al D.lgs. 231/2001, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo i Modelli aziendali;
- ☐ collaboratori e fornitori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti colla P.A. per conto della Fondazione devono periodicamente, per iscritto, informare la Fondazione in ordine alla attività assolta, ai problemi emersi ed alle criticità rilevate;
- ☐ nei contratti di service o di appalti di servizi vanno definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione fra i contraenti; vanno definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio ; vanno introdotte clausole per garantire il rispetto del D.lgs. 231/2001 e per consentire alla Fondazione i contratti stimati opportuni;
- ☐ alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto della Fondazione, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati; di tutti i verbali va assicurata l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'Amministrazione; ove nelle ispezioni emergano contrasti, va data pronta informazione all'Organo di Vigilanza, con apposito atto scritto;
- ☐ ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzione o simili, va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritiere; copia dell'atto va acquisita e conservata negli Archivi della Fondazione;
- ☐ i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro) devono porre attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali;
- ☐ rigorosamente evitare la commissione di qualsiasi utilità personale degli Organi della P.A. investiti di adempimenti amministrativi contrattuali verso la Fondazione;
- ☐ è fatto divieto a chi ammette o autorizza la prestazione o il servizio di tener conto di sollecitazioni e indicazioni di terzi intermediari e comunque di suggerimenti formulati da chi non ha alcuna competenza nella materia; in ogni caso non possono essere accolte indicazioni e suggerimenti contrari alle norme regolamentari vigenti.

Per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, la Fondazione può stabilire misure ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.

SEZIONE II-

3^) I reati ex art. 25 bis D.lgs. 231/2001 (falsità in moneta, carte di credito pubblico e valori di bollo)

3.1 Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio

L'art. 25 bis del decreto introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta "fede pubblica").

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse, precisamente:

ART. 453 "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"

"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate."*

ART. 454 "Alterazione di monete"

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516".

ART. 455 "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"

"Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà."

ART. 457 "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"

"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032."

ART. 459 "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di

valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali."

ART. 460 "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 ad euro 1.032."

ART. 461 "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 ed euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione."

ART. 464 "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 516. Se i valori sono stati ricevuti "in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo "457, ridotta di un terzo."

Già dalla mera lettura delle fattispecie riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito delle Fondazioni private e nel loro interesse o a loro vantaggio sia davvero remota e praticamente da escludersi.

Per completezza si ritiene comunque, utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente "combinati" dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo, è sempre descritto come "chiunque"; si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione, da intendersi come fabbricazione da parte di chi non vi sia legittimato di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall'ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l'alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
- l'introduzione nel territorio dello Stato;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
- l'acquisto e la ricezione;
- la fabbricazione;
- l'uso.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a

- questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
 - ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l'uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 454, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

3.2 Aree esposte e misure preventive

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione, in relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

Misure preventive sono quelle indicate nel paragrafo 2 della *PARTE II*, con specifiche integrazioni nel modello organizzativo (sotto il profilo, in specie, della delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate, nonché ad imporre cautele nello svolgimento delle operazioni stesse).

Aggiuntivamente può stabilirsi:

- che è fatto divieto di ricevere od effettuare pagamenti in contanti per importo superiore ad Euro 1.000,00 salvo deroghe specificatamente motivate ed autorizzate;
- che le operazioni in contanti vanno effettuate solo da dipendenti specificatamente autorizzati;
- che in caso di introito di monete falsificate, vanno effettuate le denunce del caso.

SEZIONE III

4^) I reati di cui all'art. 25 (reati societari) nel testo aggiornato ex L. 190/2012 e a D.Lgs. 38/2017

4.1 Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione

L'art. 25 ter. (introdotto con D.lgs. n. 61 dell'11/4/02), considera una gamma di reati previsti dal Codice Civile (art. 2621 e segg.), specie nell'ambito della riforma del diritto penale societario.

I reati in oggetto riguardano in particolare:

- ☐ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ☐ false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- ☐ falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- ☐ falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- ☐ impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- ☐ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ☐ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ☐ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- ☐ operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ☐ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ☐ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ☐ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ☐ aggio (art. 2637 c.c.);
- ☐ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.).

Le linee guida ARIS al riguardo hanno precisato: *"si omette ogni considerazione sulla presente sezione dedicata ai reati societari in quanto inerente a fattispecie incriminanti del tutto estranee alla struttura, natura e configurazione degli Enti associati."*; in senso conforme anche le linee UNEBA.

Il provvedimento 13/4/2005 n. 114-1 del Ministero della giustizia ha, al riguardo, formulato la seguente considerazione: *"Si evidenzia inoltre che la scelta di non trattare i reati societari elencati dall'art. 25 ter. D.lgs. 231/01 (v. pag. 60 delle linee-guida), sul presupposto che le fattispecie incriminatrici ivi previste sarebbero estranee alla natura e alla struttura degli enti associati, ricade interamente sotto la responsabilità di codesta Associazione."*

L'espressione Ministeriale appare sintomatica di una non piena condivisione della recisa affermazione di ARIS e UNEBA.

Ulteriori riflessioni inducono alle seguenti osservazioni particolari.

Non dovrebbero, in primo luogo ed a stretto rigore, insorgere problemi di responsabilità ex D.lgs. 231/01, in relazione ad ipotesi di reati societari, almeno per queste considerazioni:

- ☐ i reati societari normalmente presuppongono la presenza di una struttura societaria; l'art. 11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del D.lgs. 11/4/2002 n. 61 espressamente si riferiscono alle "società commerciali" o alle "società";
- ☐ i medesimi reati, inoltre, richiedono, almeno per parte di essi, alcune articolazioni organizzative tipiche della struttura societaria (es. Soci, Assemblea, ecc.), non sussistenti nell'ambito della Fondazione.

Le norme di carattere punitivo, poi, non sono applicabili per analogia o in modo estensivo (art. 14 preleggi); ciò porterebbe ad escludere l'operatività dell'art. 25 ter del D.lgs. 231/2001 alle Fondazioni, trattandosi di norma espressamente rivolta alle Società.

Nonostante ciò non è possibile escludere in modo assoluto la possibilità di ricorrenza di ipotesi di reati societari.

Anche in relazione alla stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile in tema di persone giuridiche private (Fondazioni e Associazioni), si è formato e si va consolidando un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltretutto alle Società, anche agli "Enti" (es. art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di tali indirizzi non sono certo applicabili, al settore delle Fondazioni, proprio per la mancanza di presupposti sostanziali, le regole dettate per i reati di cui agli artt. 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti), 2627 c.c. (ripartizione illegale di riserve), 2628 ce. (illecite operazioni sulle azioni) 2636 ce (illecita influenza sull'Assemblea) 2637 ce. (aggiotaggio) 2631 ce (omessa convocazione dell'Assemblea), eccetera.

Per altri reati previsti dall'art. 25 ter., qualche pericolo può -sia pure sotto certi presupposti ed in circoscritta misura- essere prospettato, solamente sotto questi profili:

- ☐ false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 ce);
- ☐ falso in prospecto (art. 2623, ora abrogato ex L. 262/05);
- ☐ impedito controllo (art. 2625);
- ☐ operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 ce);
- ☐ ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 ce);
- ☐ ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica Autorità.

La lettera b) del comma 77 dell'art. 1 della Legge 190/2012 ha introdotto la nuova figura del delitto di corruzione fra privati e , limitatamente ai casi previsti dal 3^a comma dell'art. 2635 del Codice Civile, ha previsto la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Per dare risposta a possibili dubbi, si riportano le disposizioni incriminatrici interessate.

ART. 2622 “False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori”

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di incannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria) e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il documento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

ART. 2625 “Impedito controllo”

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria).

ART. 2629 - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

ART. 2638 “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne

ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria).

ART. 2635 “Corruzione tra privati”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Per la nuova disciplina della corruzione fra privati vedasi Sezione XVII (ex D.Lgs. 38/2017).

Gli specifici reati sembrano riguardare i soli dipendenti in posizione apicale e nell'area amministrativo-finanziaria; il modello reca specifiche regole di condotta.

4.2 Aree esposte a rischio e comportamenti da osservarsi per preservare dal reato

Alla luce dell'analisi svolta al precedente punto, si ribadisce che la Fondazione è esposta a rischi solo marginalmente e solo in relazione alle seguenti ipotesi di reato:

1. false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
2. falso in prospetto (art. 2623, ora abrogato ex L. 262/05);
3. impedito controllo (art. 2625);
4. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
5. ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);
6. ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica autorità;
7. induzione indebita a dare o promettere utilità;
8. corruzione tra privati.

In relazione alla svolta verifica delle aree operative della Fondazione, si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti:

- ☐ Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentanza;
- ☐ Sindaci;
- ☐ Uffici Centrali e Direzioni delle singole strutture;
- ☐ Settore Finanze;
- ☐ Settore Contabilità.

I comportamenti da osservarsi comprendono, in primo luogo, l'obbligo di scrupolosa ottemperanza alle regole del provvedimento indicate nella parte generale del presente documento.

Inoltre e con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria

ed economica della Fondazione, è fatto preciso obbligo agli Organi Sociali della Fondazione, ai Dirigenti, ai Dipendenti ed ai Collaboratori tutti:

- ☐ di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione del Bilancio, alla predisposizione dei budget ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione;
- ☐ di effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti convenzionali osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
- ☐ di fornire, agli Organi di vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- ☐ soprassedere dall'effettuazione di comunicazioni richieste dalla legge sulla storia economica della Fondazione;
- ☐ evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge.
- ☐ di evitare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in genere, qualsiasi forma di promessa o di prospettazione di utilità in connessione con lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Agente Pubblico;
- ☐ di evitare di sollecitare qualsiasi utilità per il dipendente dell'Ente nei rapporti con tutti coloro che ne hanno titolo a fruire di prestazioni o di servizi da parte dell'Ente stesso;
- ☐ la corruzione fra privati costituisce un istituto nuovo nell'ambito delle regole sulla corruzione (in genere circoscritta ai rapporti fra la P.A. e privati) e, per quanto riguarda la responsabilità amministrativa, è circoscritta all'ipotesi prevista dal 3^a comma dell'art. 2635 e, cioè, dall'erogazione o promessa di utilità per indurre soggetti preposti alla redazione di atti contabili o amministrativi dell'Ente a dichiarazioni false o travisate.

La Fondazione è altresì, tenuta a promuovere e svolgere iniziative di formazione e di aggiornamento, al fine di accrescere la conoscenza degli adempimenti di carattere societario e di migliorare le modalità.

SEZIONE IV-

5^) I reati di cui l'art. 25 quater (delitti con finalità di terrorismo o di eversione)

5.1 Le fattispecie criminosi

Sono le seguenti:

ART. 270 BIS “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un' istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

ART. 280 “Attentato per finalità terroristiche o di eversione”

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie, ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione a anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

ART. 289 BIS “Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione”

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagione la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

5.2 Valutazione del rischio e misure preventive

L'analisi delle attività svolte dalla Fondazione induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dall'art. 25 ter.

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale e nel codice etico possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio.

Il codice etico, comunque, con riferimento a possibili aspetti di ricaduta di tali reati nella Fondazione, contiene norme atte ad evitare che - ad opera di terzi o di chiunque - si tenti di realizzare, nelle strutture e nei vari presidi dell'Ente, ruoli o modalità di copertura per la realizzazione delle predette attività criminali; in tale senso il modello contiene apposite norme di condotta.

SEZIONE V-

6^) I reati previsti dall'art. 25 quater Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

6.1 Le fattispecie criminose

Contestualmente con la nuova previsione introdotta nel Codice penale, con l'art. 583 - bis "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" in vigore dal 2 febbraio 2006, la legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", ha inserito l'art. 25 – quater 1, nell'ambito del D.lgs. 231/2001.

L'ART. 583 BIS

Dispone che:

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

Le sanzioni pecuniarie sono previste nella misura da 300 a 700 quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è inoltre revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell' interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. 231/2001.

6.2 Valutazione del rischio e misure preventive

Per quanto la natura e le finalità della Fondazione escludano il pericolo di accadimento del reato in questione, la presenza, fra le strutture dell'Ente, di servizi di chirurgia e ginecologia inducono a stabilire, nel codice etico - comportamentale, per massima cautela, che l'attività della Fondazione e dei suoi Operatori non potrà mai esplicarsi in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

SEZIONE VI –

7^) I reati previsti dall'art. 25 quinquies Delitti contro la personalità individuale

7.1 Le fattispecie criminose

L'art. 5 della legge 228/2003, nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25 quinquies, aggiuntivo al D.lgs. 231/2001, prevedente sanzioni amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli 600, 602 e 602 bis del Codice penale, aventi il seguente tenore, modificata con art.6 L.199/2016.

ART. 600 “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

ART. 600 BIS “Prostituzione minorile”

“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 ad euro 154.937 (600-sexies). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (609-quater), chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi (63.3, 600-septies, 609-decies, 734-bis)”.

ART. 600 TER “Pornografia minorile”

“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 (600-sexies).

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.545.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre

anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 (600-septies, 609-decies, 734-bis).

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi, ove il materiale sia di ingente quantità”.

ART. 600 QUATER “Detenzione di materiale pornografico”

“Chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 (600-septies, 734-bis). La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi, ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

ART. 600 QUINQUES “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 (600-sexies, 600-septies, 609-decies, 734-bis)”.

ART. 600 SEXIES “Circostanze aggravanti ed attenuanti”

“Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma e 600-quinques, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà (63.3) se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi (63.3) se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo (c.c. 291), o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado (c.c. 78), da parenti fino al quarto grado collaterale (c.c. 76), dal tutore (c.c. 346) o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni (357, 358), ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata (64) se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà (63.3) per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall' articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

ART. 600 SEPTIES “Confisca e pene accessorie”

“Nel caso di condanna (c.p.p. 442 e 533), o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”.

ART. 601 “Tratta di persone”

“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce, mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una "situazione di necessità, o mediante promessa di dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo "interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni (604).

La pena è aumentata (63.3) da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

ART. 602 “Acquisto e alienazione di schiavi”

“Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo 601, acquieta o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni (604).

La pena è aumentata (63.3) da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

7.2 Valutazione del rischio e misure preventive

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione.

Non è tuttavia escludibile che taluno cerchi di favorire il ricovero di certe persone per segregarle e mantenerle in condizioni di dipendenza.

Non è neppure escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di soggetti trovatisi in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.

Pur non trattandosi - nei casi limite anzidetti - di fatti volti ad apportare benefici alla Fondazione (ma solo irregolari utilità a singoli soggetti), il codice etico reca la prescrizione di condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento dei reati previsti dagli articoli 800-802 C.P.

Con riferimento al reato ex art.600 c.p.c. è comunque da rigorosamente accertare il consenso delle persone da ammettere a prestazioni con ricovero.

Con riferimento al reato ex art.602 bis – pur non ravvisandosi significativi pericoli di elusione da parte della Fondazione – è suggeribile:

- a) il necessario ed auspicabile intervento di volontari che deve in ogni caso assumere i caratteri del sostanziale rapporto di impiego;
- b) che il ricorso al lavoro autonomo non costituisce indebita elusione delle regole del lavoro;
- c) che – negli aspetti di opere e di servizio – l’effettuazione documenti la piena regolarità retributiva e contributiva.

Art.602 bis (modifica art.603 bis cpc)

Introdotta con L. 193/2016

L’articolo 603 bis del codice penale è sostituito dal seguente:

“art.603bis(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1) sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da 1/3 alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”

SEZIONE VII

8^) Art. 25 sexies - Reati per abuso di mercato

8.1 Le fattispecie criminosi

Si tratta - ex L. 62/2005 - delle forme di reato previste dal T.U.F. 24/2/1998 n. 58 (parte V, titolo I bis, capo II) e, segnatamente:

ART. 184 “Abuso di informazioni privilegiate”

- 1. È punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro duecentomila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero all'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio:*
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
 - b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*
- 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*
- 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*
- 4. Ai fini del presente articolo, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*

ART. 185 “Manipolazione del mercato”

- 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*
- 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

ART. 187 BIS “Abuso di informazioni privilegiate”

- 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di*

un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari "utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. *La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*
3. *Ai fini del presente articolo, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*
4. *La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.*
5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo.*
6. *Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.*

ART. 187 TER "Manipolazioni del mercato"

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.*
2. *Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.*
3. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale; c) operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifici o ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.*
4. *Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.*
5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito*

dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato,esse appaiano inadeguate anche se applicate al massimo.

6. *Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.*
7. *La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva "2003/6/CE" e delle disposizioni di attuazione della stessa.*

Si tratta di reati riconducibili alla market abuse (abusi di mercato) volti ad alterare il mercato per effetto dell'uso distorto, in dipendenza di una particolare posizione societaria, di informazioni direttamente non conosciute al pubblico”.

8.2 Valutazione del rischio

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività della Fondazione, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

In relazione alla qualificazione soggettiva di Ente *non profit* e all'operatività circoscritta alla sfera dei servizi sociali, è certamente limitata la possibilità di accadimento dei reati e degli illeciti ex artt. 184,185, 187 bis e 187 ter del D.Lgvo n. 58/98.

E' tuttavia possibile che, nella gestione del patrimonio di cui l'Ente eventualmente disponga, l'Ente stesso possa incorrere in categorie di investitori molto attivi o azionisti rilevanti; in tale non normale ipotesi si devono considerare, valutare ed osservare le indicazioni portate dalla Comunicazione CONSOB n. DME/5078692 del 29 novembre 2005 con riferimento alle strategie di manipolazione del mercato.

Ricorre inoltre la possibilità che l'Ente entri normalmente o sistematicamente in possesso di informazioni privilegiate; in tali casi esso deve adottare procedure idonee a limitare il rischio degli abusi indicati negli artt. 184 e 187 bis del D.Lgvo n. 58/98.

Va, comunque, evitata qualsiasi possibilità di diffusione di dati e notizie acquisite nell'esercizio della attività assistenziale e sanitaria verso gli utenti.

SEZIONE VIII

9^) Art. 25 septies

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime connessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.

9.1 I reati considerati

L'art. 9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D.lgs. 231/200; il testo previsto dalla L. 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008, sicché la disposizione interessata ha attualmente il seguente tenore:

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1 in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

A loro volta le norme richiamate così stabiliscono:

ART. 589 C.P. “Omicidio colposo”

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

ART. 583 C.P. “Circostanze aggravanti”

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- A. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- B. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- b) la perdita di un senso;*
- c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

ART. 590 C.P. “Lesioni personali colpose”

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila).

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 (lire duecentoquarantamila) a euro 619 (un milione e duecentomila); se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.239 (due milioni e quattrocentomila).

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art. 30 del D.lgs.81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; detto articolo 30 così recita:

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del 1° aprile 2021) convertito con modificazioni con la Legge del 28 maggio 2021 n. 76

***Art. 3 bis**

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. 2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.))

****Art. 4**

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa

attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ((di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,)) che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, ((nelle farmacie, nelle parafarmacie)) e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle ((prestazioni lavorative dei soggetti)) obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, ((sociosanitarie e socio-assistenziali,)) pubbliche o private, ((nelle farmacie, nelle parafarmacie)) e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano ((i medesimi dipendenti)).

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante ((l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione)) o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

6. Decorso i termini ((per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale)) di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente

alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non e' possibile, ((per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso)) o emolumento, comunque denominato.

9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

10. Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 e' omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attivita' libero professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

****Art. 5**

Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale.

1. All'art. 1-quinquies del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, le parole «ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali» sono soppresse;
- b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Quando la persona in stato di incapacita' naturale non e' ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato.»;
- c) al comma 3, le parole «individuato ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis» e, dopo la parola «ricoverata», sono inserite le seguenti: «o della persona non ricoverata di cui al comma 2-bis»;
- d) al comma 5, le parole «presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «presupposti di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 3» e, dopo le parole «dalla direzione della struttura in cui l'interessato e' ricoverato», sono aggiunte le seguenti: «o, per coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza»;
- e) al comma 7, primo periodo, le parole «ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona e' ricoverata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2 e 2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona e' ricoverata ovvero, nel caso di persona non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso l'ASL di assistenza».

* articolo modificativo, temporaneamente degli articoli 589 e 590 C.P.

**articoli n. 4 e n. 5 del Decreto Legge 01/04/2021 n.44, convertito con modificazioni, nella Legge 28/05/2021 n.76.

ART. 30 “Modelli di organizzazione e di gestione”

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, "agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) *all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali definiti conformemente alle Linee guida "UNI-INAIL, per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dal British "Standard OHSAS 18001:2007" si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al precedente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art.11.

L'art. 30 ora riportato, riguardando il decisivo settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, contiene indicazioni precise circa il modello di organizzazione e gestione (cui il modello UNEBA pedissequamente si adegua) e rappresenta un passaggio fondamentale dell'attività dell'ente nei suoi rapporti con tutti i lavoratori e collaboratori. Si tratta di disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica, che presenta, innanzitutto, alcuni caratteri singolari.

Si tratta di disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica; presenta, innanzitutto, alcuni caratteri singolari.

In primo luogo, non si limita a considerare i soli reati dolosi ma prende in considerazione anche reati semplicemente colposi.

In secondo luogo prescinde dal normale requisito di un reato commesso per arrecare un vantaggio all'Ente, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità pure in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio per l'Ente.

In terzo luogo - nel testo attuale dell'art.25 septies e superando alcune incertezze originate dall'iniziale dizione dell'articolo - appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Altro aspetto significativo della normativa è rappresentato dal fatto che mentre in ogni altro caso la legge lascia ai singoli Enti di elaborare a propria discrezione il modello organizzativo, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati nella specie, l'art.30 del T.U. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente.

Cass. 13/9/2017 n.16713 ha precisato *“In materia di responsabilità amministrativa ex articolo 25-septies del decreto legislativo n.231 del 2001, l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale.”*

La Cassazione (Cass. 31210/2016, Cass. 24697/2016, Cass. 2544/2015) ha ripetutamente affermato che sussiste la responsabilità anche quando la mancata adozione delle misure produttive è dovuta ad esigenze economiche o da opportunità organizzative.

9.2 Aree esposte al rischio

L'ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività della Fondazione e, in specie, le aree per le quali la Fondazione ha già dato attuazione alle previsioni dei D.Lgs. 626/1994 e 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Sulla base anche del Documento adottabile di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- rischi da esposizione ad agenti chimici (CHI);
- rischi da esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni (ACA) ;
- rischi da esposizione ad agenti biologici (ABI);
- rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- rischi da esposizione ad agenti fisici (AFI);
- rischi da utilizzo di videoterminali (VDT);
- rischio da incendio (INO).

Il Documento Valutazione Rischi è richiamato a confronto anche:

- per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- per i protocolli elaborati dall'Azienda per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

9.3 Regole di comportamento

La Fondazione - in ogni sua articolazione e livello - riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- A. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- B. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- C. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- D. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- E. le norme di prevenzione e tutela della sicurezza dei lavoratori vanno osservate – secondo giurisprudenza prevalente – anche per la tutela degli assistiti alle visite private;
- F. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- G. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- H. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

- I. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Dirigenti, Dipendenti, Professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale e dal Codice Etico.

In particolare tutti sono tenuti:

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre la Fondazione ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001;
- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dalle Linee Guida UNI-INAIL recepite da questo Documento Aziendale;
- a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di

emergenza

- e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.

9.4 Primi contributi prescrittivi di Modello Operativo

A sensi del V comma dell'art. 30 del D.lgs. 9/4/2008 n. 81 la Fondazione assume, quale primo modello di organizzazione aziendale, le linee guida 28/9/2001 approntate da UNI-INAIL per la fissazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Le suddette linee si intendono vincolanti ed operative, salvo quelle parti che, con espresso provvedimento della Fondazione, risultassero formalmente modificate e sostituite da specifico Disciplinare Aziendale.

SEZIONE IX –

10^ Art. 24 bis - Reati informatici e trattamento illecito dei dati

10.1 Le fattispecie criminose

Con legge 18/3/2008 n. 48, parzialmente modificata con D.L. 14/08/2013 n.93, è stato introdotto il seguente testo dell'articolo 24 bis del D.lgs. 231/2001:

ART. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635 quinquies e 640-ter, terzo comma, del codice penale nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2006, n.231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

I singoli reati informatici sono i seguenti:

ART. 491BIS C.P. “Documenti informatici”

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

ART. 615 TER C.P. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle

informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

ART. 615 QUATER C.P. “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

ART. 615 QUINQUES C.P. “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuto o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

ART. 617 QUATER C.P. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo, sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

ART. 617 QUINQUES C.P. “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

ART. 635 BIS C.P. “Danneggiamento di sistemi informatici e telematici”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con

la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

ART. 635 TER C.P. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alternare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

ART. 635 QUATER C.P. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

ART. 635 QUINQUES C.P. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione : da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

ART. 640 TER C.P.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e al terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

ART. 640 QUINQUES C.P. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o

ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa da 51 a 1.032 euro.

10.2 Regole di comportamento

Il rischio dei reati informatici è ravvisabile in ogni area della Fondazione, data la forte diffusione delle strumentazioni e procedure informatiche.

La Fondazione non risponde dei reati informatici compiuti attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informatici solo se possa dimostrare:

- di aver adottato ed attivato modelli di gestione e regole di comportamento idonei a prevenire il reato;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la vigilanza e l'aggiornamento di modelli e regole di comportamento;
- che la commissione del reato informatico è avvenuta colla fraudolenta elusione del sistema di sicurezza aziendale, intendendo per tale l'insieme delle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare -attraverso il modello organizzativo e le regole di comportamento, la protezione dell'integrità, della riservatezza e della disponibilità dell'informazione e delle risorse impiegate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

L'art. 9 del D.L. 93/2013 ha innanzitutto introdotto una nuova aggravante ad effetto speciale del delitto di frode informatica (640-ter del codice penale) nel caso in cui il fatto venga commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni di reclusione e da 600 a 3.000 euro di multa. Scopo normativo, secondo la relazione della Cassazione, è l'ampliamento della tutela dell'identità digitale per aumentare la fiducia dei cittadini nell'utilizzazione dei servizi online e porre un argine al fenomeno delle frodi realizzate mediante il furto di identità.

La medesima norma ha poi inserito detto reato di frode informatica, aggravato dalla sostituzione dell'identità digitale, l'indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (articolo 55 comma 9 del DLgs 231/2007), nonché i delitti (ma non le contravvenzioni) in materia di violazione della privacy previsti dal DLgs 196/2003 – e cioè la fattispecie di trattamento illecito dei dati, di falsità nelle dichiarazioni notificazioni al Garante e di inosservanza dei provvedimenti del Garante –nel catalogo dei reati che fanno scattare la responsabilità degli enti a norma del DLgs 231/2001.

Nell'ambito dei suddetti principi vanno previsti comportamenti vietati e comportamenti dovuti.

Sotto il profilo degli atti interdetti è fatto divieto:

- a) alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicitare, a vari effetti, efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Fondazione al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni ;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- g) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati informazioni o programmi di soggetti

- privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- h) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
 - i) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Cass. SS.UU. 26/03/2015 n. 17325 ha precisato che *“il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad atti informatici è quello nel quale si trova l'autore del delitto”*.

Pertanto, attraverso il profilo dei comportamenti dovuti, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione devono:

- A. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio ;
- B. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- C. evitare di introdurre e/o conservare in Fondazione (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informatici;
- D. evitare di trasferire all'esterno della Fondazione e/o trasmettere files, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Fondazione, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- E. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);
- F. evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- G. evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti comunque assistiti dalla Fondazione ;
- H. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- I. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- J. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- K. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- L. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- M. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Fondazione;
- N. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici.

SEZIONE X-

11^) Art. 25 octies

Reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita

11.1 L'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001

Come modificato dal **D.lgs. 16/11/2007** e con **D.lgs. 90/2017** (punto 5), dispone che:

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'Uff. formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto "legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le misure penali interessate così stabiliscono:

ART. 648 C.P. "Ricettazione"

Fuori dei casi di concorso nel reato (110), chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 (lire un milione) ad euro 10.329 (lire venti milioni). (379, 648-ter, 709, 712).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 (lire un milione), se il fatto è di particolare tenuità (62).

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile (85) o non è punibile (649) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

ART. 648 BIS C.P. "Riciclaggio"

Fuori dei casi di concorso nel reato (110), chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (42), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni) (379, 648-ter, 649).

La pena è aumentata (64) quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita (65) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

ART. 648 TER C.P. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110) e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni ed altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni) (649).

La pena è aumentata (64) quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita (65) nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La legge 186/2014 coll'art.3, comma III, ha introdotto le seguenti disposizioni.

ART.648 TER “Autoriciclaggio”

ART.648 – TER 1

1. Si applica la pena di reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

II. Si applica la pena di reclusione da uno a quattro anni della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

III. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e successive modificazioni.

IV. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

V. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

VI. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

VII. Si applica l'ultimo comma dell'art.648.

ART. 648 QUATER

I. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura civile, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 e 2, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

II. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme in denaro, beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

III. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 e 2, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

11.2 Aree soggette a rischio e cautele

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

(L'importo originario di 5.000 euro è stato modificato prima in 12.500 euro dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, successivamente in 5.000 euro dall'art. 20, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ancora in 2.500 euro dall'art. 2, comma 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L'importo è stato infine così adeguato dall'art. 12, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il Comma è stato così modificato dall'art. 29, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 1, lettera p), numero 1) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Per l'elevazione del limite all'uso del denaro contante di cui al presente comma, vedi l'art. 3, commi 1 e 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44).

1-bis. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di 2.500 euro.

(Comma aggiunto dall'art. 27, comma 1, lettera p), numero 2) del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169, a decorrere dal 2 ottobre 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169).

2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

(Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 27, comma 1-ter, del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, aggiunto dall'art. 18, comma 2, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169).

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per

l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
(Comma così modificato dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione).

9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
(Comma modificato dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, che ha soppresso il seguente periodo finale: "Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante").

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

Art. 58, D. lgv n. 231/2007 – Violazioni del Titolo III

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 1-bis, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

(Comma così modificato dall'art. 27, comma 1, lett. z), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)

2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.
(Comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169).

3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore. *(Comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)*

4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.]

(Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)

5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.

7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.

7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

(Comma aggiunto dall'art. 20, comma 2, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 12, comma 1-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. dd), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)

SEZIONE XL

12[^]) Art. 24 ter Delitti di criminalità organizzata

L'art. 2 comma 29 della **L. 15/7/2009 n.94** ha introdotto la seguente disposizione:

Art. 24 ter- Delitti di criminalità organizzata (1)

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 1, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

12.1 Le disposizioni penali coinvolte

Le disposizioni penali coinvolte nell'art.24-ter sono le seguenti:

art. 416, comma 6 c.p.

“Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.”

Art. 416 bis Codice Penale. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni [32-quater, 305 c.2, 306 c.2, 416 c.2; c.p.p. 51 c.3 bis].

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni [305 c.3. 306 c. 3, 416 c.3; c.p.p. 275 c.3] .

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti [39], per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti [416-ter] a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali .

Se l'associazione è armata [585 c.2, c.3] si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma [63 c.3] .

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti [585c.2, c.3], anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti [39], le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà [63 c.3].

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240] delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”.

Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso.

“La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.”

Art. 630 C.P. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (1).

“Chiunque sequestra una persona [589-BIS, 605] allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni [c.p.p. 51, c.3-bis].

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586].

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo [84].

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi [63 c.3].

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo “

art. 74 d.p.r. 309/1990 TESTO UNICO SUGLI STUPEFACENTI

(Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

“Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
- L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."

ART. 407 comma 2 lett. A) n. 5 C.P.P.

Art. 407 Codice di Procedura Penale. Termini di durata massima delle indagini preliminari

"2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano [33-bis, c.1°]:

a) i delitti appresso indicati :

- 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;*
- 2) delitti consumati o tentati [c.p.56] di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale [18, 303 c. b), 3-bis, 307 1-bis, 533 3-bis];*
- 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;*
- 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma [270-bis secondo comma] e 306, secondo comma, del codice penale [artt. 147-bis c.3, coord. 226] ;*
- 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;**
- 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;*

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza [380 c. 2m];

7-bis) (10) dei delitti previsti dagli articoli 600 (11), 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini [61] o di persone offese [90,91];

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero [c.p.p. 727 ss.];

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371."

12.2. Valutazione del rischio

Si è in presenza dei cosiddetti reati mezzo, cioè di reati costituenti il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati.

La legge sanziona la associazione per delinquere ed ipotesi simili facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

Nell'ambito della Fondazione, non sembrano ravvisabili apprezzabili pericoli di accadimento di reati associativi posti in essere per perseguire interessi propri dell'Ente.

E' tuttavia opportuno che negli affidamenti contrattuali si ottengano documentazione e dati per comprovare l'inesistenza di rapporti mafiosi.

Nei presidi a carattere sanitario è sovente la presenza di sostanze stupefacenti; va rigorosamente osservata la specifica normativa di controllo.

Possono, al limite, sussistere pericoli, sia pure improbabili, di infiltrazioni mafiose; quale misura preventiva può essere suggerita la richiesta, a fornitori di beni e servizi, delle certificazioni anti mafia, certificazioni che sono richieste per la partecipazione alle gare pubbliche ma che anche l'Ente privato può, per autonoma determinazione richiedere a chi aspira ad entrare in rapporti contrattuali.

Cautele possono pure suggerirsi per prevenire i reati in tema di stupefacenti.

La conservazione e la gestione in uso degli stupefacenti è regolata da specifiche norme e la cautela suggeribile è quindi data dall'indicazione di effettuare controllo e verifiche per la piena osservanza delle norme suddette.

SEZIONE XII

13[^]) Art. 25 bis **Delitti contro l'industria e il commercio**

L'art. 17 c.7 lett. B) della Legge 23/07/2009 n. 99 ha introdotto il seguente:

ART. 25 bis 1- "Delitti contro l'industria e il commercio"

"1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2. "

13.1. I reati interessati

I reati interessati sono i seguenti:

ART. 513 C.P. "Turbata libertà dell'industria o del commercio"

"Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p. 508] "

ART. 513 bis C.P. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. "

ART. 514 C.P. "Frodi contro le industrie nazionali"

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 32, 517].

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. "

ART. 515 C.P. "Frode nell'esercizio del commercio. (1)"

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine,

provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065). Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29].”

ART. 516 C.P. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine (1) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 440, 442, 444, 517-BIS, 518].”

ART. 517 C.P. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [c.c. 2563-2574], atti a indurre in inganno [473, 474] il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 514, 517-bis, 518].”

ART. 517 TER C.P. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

ART. 517 QUATER C.P. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

13.2 Valutazione del rischio

Il compimento dei reati contro l'industria e il commercio presuppone che l'ente interessato svolga attività commerciali ed industriali; nell'ambito della Fondazione non è prefigurabile l'esistenza di tale presupposto e, quindi, non sembrano prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio considerati dalle disposizioni citate.

SEZIONE XIII-

14[^]) Art. 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 15 c. 7 lett. c) L. 23/7/2009 n. 99 ha introdotto le seguenti disposizioni:

art. 25 nonies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n.633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 174 quinquies della citata legge n.633 del 1941.”.

14.1 I reati interessati

I reati interessati dall'art. 25 novies sono portati dalla Legge 633 del 1941 e sono i seguenti:

ART. 171 (comma 1, lettera a-bis e comma 3)

“c.1) Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

c.3) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.”.

ART. 171 bis

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”.

ART. 171-ter

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. ”.

ART. 171-septies

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. ”

ART. 171-octies

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. ”.

ART. 174-quinquies

“1. Quando esercita l'azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio. ”

14.2 Valutazione del rischio

La commissione di delitti contro le regole a tutela del diritto d'autore non ha consistente possibilità di verificarsi nell'ambito della Fondazione che svolge attività assistenziali di carattere sanitario o socio-sanitario.

Sussistono, tuttavia, limitati ambiti operativi in cui possono verificarsi contatti con la protezione delle opere dell'ingegno.

In primo luogo ciò può verificarsi nell'ambito dell'attività di ricerca che non è solo di carattere sanitario ma anche di carattere ingegneristico e che può svilupparsi nella divulgazione dei risultati della ricerca stessa.

Esistono, poi, iniziative informative indirizzate al vasto pubblico per la divulgazione e la conoscenza di opere, supporti e ausili dovuti alla ricerca nelle sue varie espressioni.

L'attività della Fondazione, comunque, per quanto possa interessare la normativa sulle opere dell'ingegno va svolta col puntuale rispetto delle specifiche norme tutelari.

SEZIONE XIV

15[^]) Art. 25 decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.”.

(Introdotta dall'art. 4 comma 1 della L.3/8/2009 come sostituito dall'art.2 del Decreto Legislativo 7/7/2011 n.122 avente il seguente tenore)

15.1 La norma coinvolta

La norma coinvolta è l'art. 377 bis:

ART. 377-bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”.

15.2 Valutazione del rischio

Lo specifico reato ha normali possibilità di accadimento anche nella Fondazione.

Sono molteplici le situazioni in cui deposizioni di un tenore piuttosto che di altro possono risultare decisive, o almeno rilevanti per la definizione di controversie giudiziarie con esito vantaggioso piuttosto che svantaggioso per l'Ente.

Si pensi ai conflitti di lavoro in tema di svolgimento di mansioni superiori, di prestazioni lavorative eccedentarie, di cause di infortuni e malattie ecc..

Si pensi, ancora, alle controversie in tema di responsabilità per danni derivanti da prestazioni sanitarie o assistenziali ipoteticamente improprie o inadeguate.

Va, con riguardo al presente evento, evitato non solo l'esplicito invito ai testimoni di rendere o non rendere certe deposizioni o di rendere dichiarazioni mendaci, ma, altresì, va evitato qualsiasi tipo di condotta o di intervento che in qualche modo possa influire od incidere sulle conoscenze personali e originarie dei testimoni.

In linea generale, va evitata qualsiasi discussione o comunicazione –sui fatti di causa- sui soggetti chiamati a deporre dall'autorità giudiziaria o che possano esserlo.

SEZIONE XV-

**16^) Art. 25 – undecies
Reati ambientali**

Con l'art. 2 comma 2 della Legge 7/7/2011 n.121 è stato introdotto, nel D.Lgvo 231/2001, l'art. 25 undecies concernente i reati ambientali; con Legge 22/5/2015 n. 68 avente ad oggetto "Disposizione in materia di delitti contro l'ambiente" l'art 25 undecies è stato modificato e ampliato.

Il testo attuale dell'art. 25 undecies, alla luce delle varie disposizioni modificatrici intervenute, risulta pertanto il seguente:

“

Art. 25-undecies

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (2);*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (3);*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (4);*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (5);*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (6);*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (7);*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (8).*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (9).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
- b) per i reati di cui all'articolo 256:*
- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da*

centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o

prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(4) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(5) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(6) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(7) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(8) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(9) Comma inserito dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.”.

* * *

16.1 I reati coinvolti

Per effetto della revisione dell'art. 25 undecies, viene ulteriormente allargata la già consistente gamma di reati presupposto della responsabilità amministrativa per i reati contro i valori ambientali e, segnatamente, i reati previsti dalle seguenti norme:

ART. 727 bis C.P. “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (1)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

[III]. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

(1) Articolo inserito dall'art. 1, d.lg. 7 luglio 2011, n. 121.”.

ART. 733 bis C.P. “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”

(Come introdotto dall'art. 1 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 121/2011)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Per i reati previsti dal D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 come segue:

a) – limitatamente ai reati previsti dai commi 2, 3 e 5, 11 e 13 ex art. 2 comma 2 art. undecies cit..

ART. 137 “Sanzioni penali”

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

b) – limitatamente ai reati previsti dai commi 1, lettera a) e b), 3 –primo periodo-, 3 –secondo periodo- 5 e 6.”.

ART. 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica

la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”.

ART. 257 Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”.

**ART. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**
(limitatamente al comma 4, II periodo)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”.

ART. 259 Traffico illecito di rifiuti
(limitatamente al comma I)

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

ART. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

!1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.”.

ART. 260 BIS Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(limitatamente ai commi 6, 7 e 8)

“6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa

vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”.

ART. 279 Sanzioni (limitatamente al comma 5)

“5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”.

Per i reati previsti dalla **Legge 7/02/1992 n.150** limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 1, comma 1-2, art. 6, comma 4.

ART. 1 comma 1-2

“1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministero del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento (CEE) n. 362/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

- a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;
 - b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.”.

ART. 6 comma 4

“4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.”.

ART. 3 BIS comma 1 L. 150/1992 (come modificato con art. 3 D.Lgs. 275/2001)

“1. Alla fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 bis.

Per i reati previsti dalla **L. 28/12/1993 n. 549**

ART. 3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi ed i impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabella A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1)

4. L'adozione dei termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art.10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito (2).

(1) Comma modificato dall'art. 15, l. 31 luglio 2002, n. 179.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 16 giugno 1997, n. 179. ”.

Per i reati previsti dal **D.Lgs. 6/11/2007 n.202**

ART. 8 e 9 “Inquinamento doloso”

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell’art. 4 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”.

ART.9 “Inquinamento colposo”

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per Colpa le disposizioni del’art.4, sono puniti con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”.

* * *

Inoltre ora:

Legge 22 maggio 2015 n. 68.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

«Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale).

“ E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.”

Art. 452-ter.

(Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale).

“ Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti”.

Art. 452-quater. (Disastro ambientale).

“ Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente).

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”

Art. 452-septies. (Impedimento del controllo).

“ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti).

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

Art. 452-novies. (Aggravante ambientale).

“Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.”

Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso).

“Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione e' sospeso”.

Art. 452-undecies. (Confisca).

“Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.”

Art. 452-duodecies.(Ripristino dello stato dei luoghi).

“Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.”

Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la

multa da euro 20.000 a euro 80.000».

2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

4. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola:

«416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».

5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti:

«452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti:

«nonche' dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».

7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le

parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonchè per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite le seguenti: «nonchè all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia.»

Valutazione del rischio e norme particolari

La materia della tutela ambientale ha assunto progressivo forte rilievo sia nelle valutazioni generali che nell'ordinamento legislativo.

Coll'art. 2, c.2, L. 7/7/2011 n. 121, era stato disposto di inserire, nel testo del D.Lgvo 231/2001, l'art. 25 undecies concernente i cosiddetti reati ambientali.

La corposa indicazione di reati ambientali già portata dall'iniziale art. 25 undecies è stata tuttavia ritenuta insufficiente rispetto alle crescenti attenzioni per la salvaguardia dell'ambiente.

La suddetta norma è stata pertanto integrata e modificata con la recente L. 22/5/2015 n. 68 ("disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente").

La nuova legge, dapprima, introduce nuove figure di reati ambientali (inquinamento ambientale o lesione da inquinamento ambientale, disastro ambientale, abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento controlli, ecc.), indi modifica incisivamente il testo iniziale dell'art. 25 undecies non solo nel senso di prevedere determinate misure sanzionatorie per i nuovi tipi di reati ambientali, ma, altresì, aggiungendo le sanzioni inizialmente previste per i reati previgenti.

In sostanza si realizza un sistema più penetrante e più severo in un settore che è di rilevante interesse per gli Enti con finalità di assistenza.

Per quanto riguarda le disposizioni di specifico interesse per gli Enti operanti nel settore dei servizi sociali e socio sanitari va rilevato che non hanno possibilità di accadimento i reati di cui agli artt. 727 bis C.P. "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale protette", 733 bis C.P. "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto", quelli di cui alla legge 7/2/1992 n. 150 limitatamente agli art. 1 comma 1 e 2, art. 6 comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.), di cui al D.Lgvo 611/2007 n. 202, artt. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di navi).

Gli altri reati previsti dall'art. 25 undecies hanno invece normali possibilità di accadimento in quanto sono pressoché integralmente riferiti alla materia della produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti ed ai fenomeni di inquinamento ambientale e loro effetti.

L'attività dell'Ente, infatti, rivolta prevalentemente al ricovero di soggetti in strutture di carattere socio-sanitario o socio-assistenziale, comporta la produzione di quantità considerevoli di rifiuti sia di carattere normale, in genere assimilabili ai rifiuti urbani, sia di carattere speciale attinenti all'attività di cura e somministrazione di farmaci, medicinali e presidi; inoltre la condizione personale degli assistiti è possibile fattore di inquinamento.

La materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto penale.

Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies tutti i settori o uffici dell'Ente preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

Va annotato che Cass. SS.UU. 38343/2014 ha precisato che *"eventi rilevanti nei reati colposi di evento vanno riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico."*

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, appartengono alle seguenti tipologie:

- a) non pericolosi;
- b) assimilati agli urbani;
- c) pericolosi non a rischio infettivo;
- d) pericolosi a rischio infettivo;

e) che richiedono particolari sistemi di gestione.

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla produzione allo smaltimento.

La materia, pertanto, deve essere disciplinata da apposite procedure conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, particolarmente riferite alla:

- raccolta a livello di singola U.O. o reparto o unità organizzata, dei rifiuti prodotti, differenziata tra rifiuti normali e rifiuti speciali;
- prescrizioni sull'idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di rifiuto, con l'indicazione delle strutture di provenienza e la data di chiusura del contenitore;
- raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido) dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani;
- raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;
- indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati;
- tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti e del sistema informatico di tracciabilità degli stessi (SISTRI). Il formulario deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere conservato per il periodo previsto dal D.Lgvo 22/97.

Le sopraindicate prescrizioni devono essere analiticamente previste in procedure di carattere unitario per l'intero Ente e la relativa vigilanza è affidata alla responsabilità della direzione sanitaria aziendale o di singolo presidio, nonché di tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento.

A tale riguardo, si richiamano le principali responsabilità riferite a:

- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
- individuazione e apposizione del codice CER (art. 193 D.Lgvo 152/06);
- realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 D.Lgs. 152/06;
- requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);
- requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- corretta compilazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) (art. 193);
- corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190).

Particolare attenzione e cura, sotto il profilo dei requisiti formali e sostanziali di idoneità, dovrà essere riservata nella individuazione dei soggetti specializzati nel trasporto e smaltimento dei rifiuti attraverso la:

- verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art. 183);
- verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.

Per quanto riguarda i dati di inquinamento ambientale (o delitti contro l'ambiente) ricompresi fra le ipotesi delittuose suscettibili di ingenerare responsabilità amministrativa ex D.Lgvo 231/2001 secondo quanto previsto dalla **Legge 22/5/2015 n.68**, va rilevato che la condizione di salute fortemente

compromessa propria della generalità degli assistiti dei presidi socio-sanitari può portare a forme di inquinamento ambientale dei vari locali deputati alla assistenza ed alla degenza di tali soggetti; il che, fra l'altro, può portare all'insorgenza di nuove affezioni morbose nei soggetti immuni frequentanti i medesimi ambienti.

In particolare si dovrà:

- a) porre in essere misure per accertare l'eventuale condizione di inquinamento dell'ambiente nei siti di assistenza o degenza degli ammalati;
- b) adottare misure per l'eliminazione dei fattori ambientali suscettibili di esplicare effetti negativi sulle persone;
- c) istituire le misure di verifica e di controllo sull'aria, sull'acqua nonché del suolo e del sottosuolo;
- d) curare l'acquisizione, il mantenimento e l'aggiornamento della documentazione e delle certificazioni per garantire la conformità ambientale delle attività assistenziali;
- e) effettuare interventi per la segregazione dei pazienti affetti da forme morbose suscettibili di facile ed automatica trasmissione o per assicurare la innocuità dei pazienti infettivi.

In caso di affidamento di rifiuti pericolosi a ditte specializzate va acquisita la prova dell'avvenuto smaltimento nelle forme di legge.

SEZIONE XVI

17[^]) Art. 25 Duodecies

Reati a carico di datori di lavoro che occupano cittadini stranieri con permesso di soggiorno irregolare.

L'art. 2 del D.Lgs. 16/7/2012 n.109 ha introdotto la seguente nuova disposizione:

Art.2 Disposizione sanzionatoria

*"1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo "l'articolo "25-undecies" è inserito il seguente:
"25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il "cui soggiorno è irregolare).*

1. In relazione alla "commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma "12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 "quote, entro il limite di 150.000 euro."

La disposizione è stata modificata ed integrata con legge 161/2017.

Il testo ora vigente dell'art.25 duodecies è il seguente:

Art.25 duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art.25-duodecies

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1.bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote2.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote3.

1.quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno4.

17.1 I reati coinvolti

Le norme richiamate sono costituite dagli art. 12 e 22 del D.Lgs. 25/07/1998 n. 286 del seguente testuale tenore:

Art.12 comma 2, 3 e 3 bis

Comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del Codice Penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina e non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni e con la multa di 15.000,00 Euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di 5 o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza

illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Comma 3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Art. 12 comma 5

Comma 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a Lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art.22

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, articoli 8, 9 e 11 legge 8 agosto 1995, n. "335, art. 3, comma 13).

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via

telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e

le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla

base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che "provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del

permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b).

Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, "n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province

autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione."

17.2. Valutazione del rischio e misure preventive

La norma eleva a presupposto di responsabilità amministrativa anche le violazioni relative alla assunzione quali dipendenti di cittadini stranieri assunti da datori di lavoro italiani (o impieganti più di 5 dipendenti) ove tali lavoratori non risultino in regola con le disposizioni relative al soggiorno in Italia.

Il rischio è sussistente anche presso gli Enti assistenziali, atteso che è ormai generale e diffusa la prassi di assunzione di lavoratori stranieri; anzi, è possibile che il lavoratore straniero sia assunto per lavori di manovalanza (poco graditi al cittadino italiano) o per considerazione umanitaria a cui può essere indotto un Ente con finalità solidaristiche o caritative.

Misure preventive

Le misure da osservare sono costituite dalla acquisizione, prima dell'instaurazione del rapporto di impiego, del permesso di soggiorno; inoltre, in caso di permessi di soggiorno temporanei, il lavoratore dovrà produrre la documentazione attestante l'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno.

E' opportuno che, nei contratti individuali, siano citati gli estremi del soggiorno e che –in caso di permesso temporaneo- sia espressamente sancito l'obbligo del lavoratore di documentare il tempestivo rinnovo del permesso sotto comminatoria di risoluzione del rapporto di lavoro.

E' importante che l'osservanza della norma sia imposta anche agli appaltatori di opere e servizi; nei capitolati e nei contratti va stabilito l'obbligo degli appaltatori dei contratti di fornire idonea documentazione alla Fondazione committente in ordine alle regolarità della posizione di lavoratori stranieri.

SEZIONE XVII

18. **Art.25 ter – Corruzione fra privati**

Con il D.Lgs. 15/3/2017 n.38 sono stati introdotti nuovi articoli 2635, 2635-bis e 2635-ter aventi ad oggetto la corruzione fra privati o la istigazione alla corruzione fra privati.

Coll'art.6 del D.Lgs è stato modificato l'art.25-ter, comma 1, del D.Lgs 8/6/2001 n.231 *“per il delitto di corruzione fra privati nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2835 del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art.2635-bis del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.”*

Per effetto di tale disposizione i nuovi reati di corruzione fra privati vengono elevati a presupposti della responsabilità amministrativa del D.Lgs. 231/2001.

I reati previsti dal D.Lgs. sono contenuti nelle seguenti norme:

“

ARTICOLO N. 3

Modifiche dell'articolo 2635 del codice civile

Art.3

1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

“salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto di violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo”:

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste”;

c) al sesto comma le parole “utilità date o promesse” sono sostituite dalle seguenti “utilità date, promesse o offerte”:

ARTICOLO N. 4

Articolo 2635 –bis del codice civile

Art.4

1. Dopo l'articolo 2635 del codice civile è inserito il seguente:

“Art. 2635-bis (istigazione alla corruzione tra privati).

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto di violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per

omettere un atto di violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.”

ARTICOLO N. 5

Articolo 2635-ter del codice civile

Art.5

1. Dopo l'articolo 2635-bis è inserito il seguente:

“Art.2635-ter (Pene accessorie) – La condanna per il reato di cui all'art.2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.”

Note

La corruzione fra privati è stata elevata a forma di reato solo in epoca recente e in particolare con la L. 6/11/2012 n.190 che ha, per la prima volta, introdotto il novello articolo della corruzione fra privati limitando però tale innovazione ai soli eventi posti in essere in ambito societario.

Il D.Lgs. del 2017 amplia le previsioni portate dal D.Lgs. del 2012 e l'innovazione più significativa è costituita dalla estensione del reato anche a condotte irregolari posta in essere in ogni tipo di persona giuridica privata. La dizione iniziale del titolo V del C.C. così recava: *“disposizioni penali in materia di società e di consorzi”*.

Per effetto dell'art.2 del D.Lgs. 2917 detta intitolazione viene così modificata: *“disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati.”*

Il termine enti privati è espressione generica e quindi è sicuramente comprensiva delle sottospecie delle Associazioni e delle Fondazioni.

E' quindi da ritenersi che Fondazioni ed Associazioni rientrino sicuramente nella sfera di applicazione dei nuovi articoli 2635, 2635-bis e 2635-ter.

L'essenza del reato di corruzione è data dalla percezione di una utilità personale da parte di un Membro di una persona giuridica privata per svolgere attività utili al privato che versa l'utilità ponendo nel contempo in essere una condotta contraria ai doveri d'ufficio e di fedeltà.

Nell'ambito pubblico l'identificazione delle condotte irregolari è relativamente facile in quanto la condotta amministrativa degli uffici è almeno per buona parte predeterminata dalla legge.

Viceversa, nell'ambito degli enti privati spesso mancano parametri per determinare l'eventuale trasgressione o meno degli obblighi d'ufficio e di dovere di facoltà.

E' quindi opportuno che – nelle aree maggiormente esposte al pericolo di eventi corruttivi – gli Enti interessati redigano protocolli volti a predeterminare le linee di condotta.

E' utile aver presente – anche nella compilazione dei protocolli eventualmente adottabili in relazione alla prevenzione dei singoli rischi – che:

- la nuova normativa colpisce tanto il corrotto che il corruttore;
- è colpito non solo l'atto corruttivo verificatosi ma anche l'istigazione (art.2635-bis);
- il nocumento derivabile dalla corruzione può essere di carattere patrimoniale anche di solo carattere non patrimoniale (es.: compromissione al diritto dell'immagine);
- la legge colpisce anche gli eventi posti in essere per interposta persona (*“direttamente o indirettamente”*);
- la normativa colpisce anche soggetti non apicali ma sottoposti all'altrui vigilanza.

I rischi

Le aree maggiormente esposte a rischio sono quelle in appresso indicate.

Appalti opere, forniture e servizi

E' questo il settore caratterizzato dalla maggiore esposizione a rischio della corruzione.

Gli enti privati, in genere, non sono tenuti –come avviene per la P.A. – all'osservanza di norme vincolanti nello svolgimento dell'attività contrattuale, fondamentalmente rimessa a valutazioni di tipo discrezionale.

E' quindi oggettivamente possibile che si verifichino iniziative di tipo corruttivo, al fine di ottenere l'affidamento di appalti o di condizioni agevolate.

Occorre quindi l'opportuna adozione di protocolli specifici, atti a fissare regole:

- per l'individuazione delle imprese con cui trattare per lo svolgimento di procedure concorsuali con uniforme trattamento dei diversi contendenti;
- per lo svolgimento dei rapporti contrattuali sulla base di contratti e capitolati prestabiliti e non derogabili;
- per la disciplina della procedura di liquidazione e pagamento degli appaltatori;
- per la regolazione di eventuali maggiori pretese o di possibili contrasti.

La particolare rilevanza riservata dalla legge alla materia degli appalti è testimoniata dalla precisazione che per i reati in questione si procede su querela della persona offesa, salva l'iniziativa d'ufficio delle questioni relative agli affidamenti di appalto.

Formazione di provviste ai fini dell'atto corruttivo

Nelle Associazioni e Fondazioni è ricorrente l'apporto liberale di privati (donazioni, eredità, contributi, offerte, ecc.).

Sussiste il rischio che detti importi – non strettamente collegati al finanziamento di specifici servizi – siano accantonati anche per poter limitare lo scopo corruttivo.

I proventi derivabili da altre attività vanno correttamente vincolati e destinati alle sole finalità istituzionali.

Selezione ed assunzione di personale

L'assunzione di personale va effettuata, tanto nella fase di selezione quanto in quella dell'attribuzione, in termini di stretta coerenza col fabbisogno e con le risultanze attitudinali.

E' da evitare l'assunzione di soggetti eventualmente dovuta alle sollecitazioni del soggetto corruttore.

Sconti o riduzioni a favore del soggetto corruttore

Eventuali riduzioni alle tariffe per servizi e prestazioni vanno correlate a giustificazioni generali e formalmente predeterminate da specifica normativa regolamentare.

Omaggi e sponsorizzazioni a favore del corrotto

Va evitata l'effettuazione di donazioni al corrotto salvo omaggi di tipo tradizionale di modesta entità in occasione di particolari festività.

Lista d'attesa

E' ricorrente l'ipotesi di liste di attesa per l'accesso a determinate prestazioni o servizi.

L'evasione delle liste d'attesa va effettuata secondo l'ordine cronologico delle domande, secondo oggettive ed accertate emergenze od urgenze, evitando anticipazioni determinate da utilità offerte.

Assegnazione di incarichi di consulenza

Va effettuata in relazione ad oggettive necessità e sulla base esclusiva della valutazione dei parametri di affidabilità e competenza.

SEZIONE XVIII

Il reato di cui all'articolo 25 terdecies (razzismo)

L'articolo 5, comma 2, della legge 167/2017 ha introdotto la seguente nuova disposizione

ARTICOLO N.25 terdecies Razzismo e xenofobia

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975 n.654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 1, comma 3.*

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della legge 20 novembre 2017 n.167 (Legge europea 2017).

Lo specifico reato non ha significative probabilità di accadimento nell'ambito della Fondazione Don Gnocchi atteso che la stessa, nell'intero arco della sua storia. Ha osservato criteri di particolare attenzione per le popolazioni dell'Africa, dell'Asia e dell'America del sud, sia con l'attivazione di presidi nell'abito dei paesi terzi sia coll'accoglimento presso i Centri italiani di soggetti bisognosi provenienti dai detti continenti e necessitanti di cure ed attenzioni solo erogabili nell'ambito dei presidi esistenti in Italia. In ogni modo la cautela da osservarsi per quanto riguarda la Fondazione è costituita dall'assenza di qualsiasi ostacolo nell'accoglimento di soggetti di qualunque etnia per assicurare loro un trattamento paritario e senza alcuna discriminazione.

SEZIONE XIX –

Art. 25-quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

L'art. 5 della Legge 3/5/2019, n. 39, ha introdotto il seguente:

Art.25-quaterdecies – “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”

“1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”.

I reati interessati

I reati interessati dall'art. 25-quaterdecies sono portati dalla legge 401 del 1989 e sono i seguenti:

ART. 1 – Frode in competizioni sportive

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.”.

ART. 4 – Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa

“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' al loro

esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. ”.

Valutazione del rischio

In sede di valutazione del rischio sembra da escludersi l'ipotesi di pericoli per la Fondazione; presso tale Ente infatti né si svolgono competizioni sportive né si allestiscono attività di scommesse o giochi d'azzardo.

SEZIONE XX –

Art. 25-quinquiesdecies

Reati tributari

L'art. 39 ultimo comma della Legge 19/12/2019, n. 157, ha introdotto la seguente nuova disposizione: «dopo l'art. 25 quaterdecies del decreto legislativo 231/2001 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 25-quinquiesdecies – “Reati tributari”

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2 -bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1 -bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 -quater , la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»;*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1 -bis , l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1 -bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Per effetto dell'art. 39 L. 157/2019 viene allargata la gamma dei reati presupposti della responsabilità amministrativa, includendosi i maggiori reati fiscali e segnatamente i seguenti:

- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per imponibili superiori a 100mila euro con previsione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori ai citati 100mila euro, con previsione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici con sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia per importi superiori a 100mila euro, con sanzione pecuniaria fino a 500 quote, sia inferiori con sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- l'occultamento o distruzione di documenti contabili con sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte con sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- l'applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati in precedenza l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria deve essere aumentata di un terzo.

Art. 25- sexiesdecies Contrabbando

Art. 25 -sexiesdecies (Contrabbando)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c) , d) ed e).

Valutazione del rischio

Nell'ambito delle fondazioni accreditate, lo specifico rischio è da ritenersi modesto.

L'aspetto saliente dei nuovi reati è costituito da operazioni irregolari di fatturazione, o per effetto di fatturazione di prestazioni inesistenti, o per effetto di sovradimensionamento delle prestazioni rese.

Simili condotte elusive ben difficilmente possono essere poste in essere da enti accreditati con servizio sanitario nazionale in relazione alle regole che governano tale settore.

Come è noto la fatturazione deve essere esibita solo dopo l'esame favorevole dell'autorità sanitaria sulla entità e sulla tipologia delle prestazioni rese; i corrispettivi vanno poi ragguagliati a tariffe predeterminate ed inderogabili.

Ipotesi residuali di rischio possono individuarsi solo per eventuali prestazioni o cessioni verso soggetti diversi dal servizio sanitario; trattasi comunque di aspetti limitati.

Cautele già osservate

Sono suggeribili le seguenti misure cautelari segnatamente da riferirsi alla fatturazione di prestazioni per attività diverse dai rapporti col servizio sanitario nazionale:

- riscontro attento fra l'attività fatturata e il servizio o bene realmente ottenuto;
- verifica che i corrispettivi indicati in fatturazione siano coerenti con i correnti valori di mercato;
- adozione di un disciplinare con disposizioni vincolanti per la tenuta e il controllo delle strutture contabili e fiscali;
- predeterminazione delle figure aziendali legittimate alla verifica e alla emissione delle fatture.

PARTE TERZA

CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

- CAPO I -

1) Principi generali

La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, interamente rispetta le leggi comunitarie, nazionali, regionali e non intende intrattenere rapporti con chi non è allineato su tale principio, anche laddove condotte diverse potessero arrecare benefici e vantaggi.

Accanto al principio di legalità, ed anche in carenza di indirizzi ideali propri della Fondazione, l'attività della Fondazione stessa si ispira ai seguenti principi:

- Centralità della persona

Il primato della persona, in particolare, tende ad assicurare il benessere fisico, psichico e morale degli assistiti, con azioni miranti alla eliminazione od alla riduzione degli stati di malattia o di difficoltà. La centralità della persona eleva il rapporto fra gli Operatori della Fondazione e gli Assistiti come intesa fra persone che tendono a riconoscersi sulla base dei medesimi bisogni umani e della comune esperienza del dolore e della sofferenza.

Le attività sanitarie ed assistenziali vanno svolte nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona assistita, salvaguardandone la dignità e la libertà.

- Diritto alla Riabilitazione

La Fondazione riconosce ed opera per il diritto alla riabilitazione del cittadino, sorreggendo le deficitarietà fisiche, psichiche e sociali che limitano la vita personale, familiare e sociale.

- Trasparenza e correttezza

La Fondazione imposta la propria attività alla massima trasparenza.

I soggetti che hanno rapporti colla Fondazione devono essere posti nella condizione di avere informazioni complete e precise sulle attività che li riguardano direttamente o degli Assistiti o dei loro congiunti, in particolare vanno forniti tutti i dati necessari per operare scelte consapevoli.

Nello svolgimento degli adempimenti di carattere economico vanno resi noti i comportamenti utili per cogliere il reale andamento economico della Fondazione e per consentire di verificare una condotta senza scopo di lucro, come è nelle regole Statutarie della Fondazione.

Le informazioni e le comunicazioni vanno rese in termini chiari e comprensibili, allo scopo di consentire la facile e generale comprensione.

- Efficacia, efficienza ed economicità

La Fondazione intende svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili e l'eliminazione di fattori di spreco o di indebito aggravio. La Fondazione si propone di svolgere continua attività formativa ed informativa per accrescere il grado di professionalità degli operatori nei diversi livelli e per migliorare le loro capacità professionali e gestionali.

- Riservatezza

La Fondazione assicura in ogni settore della propria attività il rispetto delle norme e delle regole in materia di riservatezza.

Nell'acquisizione, trattamento e comunicazione dei dati sensibili (in specie ex D. lgs. 196/2003), l'Amministrazione è tenuta ad osservare le modalità necessarie per tutelare la riservatezza dei dati.

Ai dipendenti ed ai terzi che collaborano colla Fondazione è fatto divieto di utilizzare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza per scopi diversi rispetto alla stretta esplicazione delle funzioni d'ufficio.

2) Ambito di applicazione

Il Codice Etico Comportamentale costituisce parte integrante del Modello Organizzativo della Fondazione.

1. Ai fini della piena osservanza delle disposizioni portate dal D.lgs. 8/6/2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti comunque operanti in posizione apicale o sottoposta sono tenuti all'osservanza:

- ☐ delle disposizioni Contenute nel vigente Regolamento Generale d'Organizzazione e delle altre disposizioni generali, in specie delle procedure e norme operative dell' Ente;
- ☐ delle ulteriori regole di comportamento previste in ogni parte del Modello Organizzativo e nel Codice Etico Comportamentale.

2. Il presente modello ed il Codice Etico Comportamentale costituiscono parte integrante delle norme regolamentari della Fondazione, in specie delle procedure e norme operative dell' Ente.

3) Regole Generali

1. La Fondazione è impegnata a svolgere i compiti previsti dal proprio Statuto nel rispetto della legge vigente e di ogni altra normativa, anche amministrativa, applicabile ai settori in cui la Fondazione opera.

2. Ogni attività autorizzata, in via generale e specificamente, da chi ne abbia il potere, deve essere espressa in forma documentale.

Per quanto riguarda i documenti, redatti in forma scritta:

- devono contenere la sottoscrizione di chi li ha emessi;
- vanno raccolti e custoditi in modo accurato, anche con modalità tali da assicurarne la facile ed immediata consultabilità.

3. Nessuna movimentazione di fondi può essere effettuata senza la contestuale documentazione scritta, secondo le modalità fissate nel precedente comma.

4) Soggetti obbligati

1. Sono tenuti all'osservanza del presente codice tutti coloro che, in posizione apicale o di sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, comunque ricadono nelle previsioni di cui agli articoli 5 - 6 - 7 del D.lgs. 231/2001, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di impiego.

Il Modello si estende, pertanto, ad Amministratori, liberi professionisti, incaricati o simili. La dizione Personale si intende qui riferita a tutti i soggetti considerati nel presente articolo.

– CAPO II –

Condotta nella Gestione Aziendale

5) Regole Generali

1. La Fondazione mette a disposizione dei soggetti di cui all'art. 3., una copia del testo completo della vigente normativa di settore, secondo modalità che saranno oggetto di informazione delle rappresentanze sindacali aziendali; analoga informativa verrà data in caso di revisione o di ampliamento del Modello.

2. Immediatamente dopo l'adozione del Modello e la nomina del Comitato, saranno tenute riunioni di tutto il Personale presso il Centro o i Servizi di appartenenza, per una discussione iniziale sull'intera problematica.

3. La Fondazione organizza periodicamente o comunque in caso di modifica del Modello organizzativo, incontri di formazione per i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella struttura, il cui calendario sarà comunicato alle rappresentanze sindacali, ove esistenti. Ai predetti incontri deve essere assicurata la partecipazione di almeno un componente del Comitato di Valutazione. Tali incontri avranno ad oggetto l'illustrazione della normativa di settore, del presente Modello e delle procedure relative allo svolgimento delle attività aziendali, anche mediante la distribuzione di materiale informativo. Il Comitato di Valutazione provvedere a conservare idonea documentazione comprovante la tenuta e l'oggetto degli incontri, nonché la frequenza da parte degli operatori della Fondazione.

4. Il Personale di cui ai precedenti commi, in caso di dubbio sulla normativa, sul Modello o sulla sua applicazione, può richiedere i chiarimenti necessari al Comitato di cui alla parte IV del Modello Organizzativo.

5. Il Personale non potrà per nessuna ragione invocare a propria scusa l'ignoranza della normativa in vigore o della propria qualifica ai fini penali, come determinata dagli artt. 357, 358 e 359 c.p.

6) Organo competente per l'informazione

1. L'Amministratore Delegato per i Servizi Centrali, i Direttori/Responsabili ed i Direttori Sanitari di ciascun Presidio o Unità Operativa Locale, sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza su ciò che dell'attività di ciascuno possa riguardare anche la competenza dell'altro.

2. Alla reciproca informazione sono, altresì, tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa, sanitaria od assistenziale.

3. Le Direzioni e le Direzioni sanitarie dei Presidi o Unità Operative Locali sono impegnate a far sì che, nel caso varie fasi della medesima procedura siano affidate a diversi operatori, non si produca un effetto di deresponsabilizzazione e sia sempre immediatamente possibile l'individuazione del soggetto responsabile.

7) Principi di contabilità

Il sistema di contabilità aziendale garantisce la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme vigenti. I destinatari, qualora vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organo di Vigilanza.

I principi contabili riportati nell'art. 2423 del codice civile (prudenza e continuità, realizzazione, competenza, valutazione separata e costanza) sono rispettati e perseguiti dalla Fondazione attraverso la redazione e la tenuta dei libri sociali. I libri sociali sono il bilancio d'esercizio, il libro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti, il libro

giornale, il libro inventario, il libro dei beni ammortizzabili ed il repertorio dei contratti. I libri sociali sono i principali strumenti per garantire la trasparenza delle informazioni contabili.

Il sistema amministrativo contabile ed il rispetto dei principi contabili è garantito anche da un Organo esterno denominato Collegio dei Revisori dei Conti.

8) Comportamento durante il lavoro

1. Il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli.

2. Il comportamento del dipendente è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra la Fondazione ed i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da essa svolta. A tal fine il dipendente manifesta disponibilità e cortesia usando un linguaggio semplice, motivando le risposte e cooperando con riservatezza con quanti sono interessati al lavoro degli uffici.

3. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione per il suo lavoro, il dipendente dovrà, in ogni momento, essere in grado di giustificare l'uso come conforme al corretto esercizio della propria attività professionale, evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi.

4. In conformità ai principi contenuti nel Codice di Deontologia Medica del 16/12/2006, i rapporti contrattuali tra Medici e Fondazione debbono improntarsi a criteri di appropriatezza, efficacia ed efficiente utilizzo delle risorse e non possono determinare, neppure in via indiretta, situazioni di conflitto di interessi, con riferimento ad aspetti sia economici che di beneficio per la progressione della qualifica e della carriera.

9) Comportamento nella vita sociale

1. I dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

10) Doveri di imparzialità e di disponibilità

1. I dipendenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio.

2. Assumono atteggiamenti di attenzione e di disponibilità verso ogni persona sofferente.

11) Divieto di accettare doni o altre utilità

1. Ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, donativi od altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attività della Fondazione, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore.

2. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore, comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al responsabile dell'ufficio, provvedendo, nel contempo, alla restituzione di essi per il tramite dei competenti uffici della Fondazione.

12) Conflitto di interessi

1. I dipendenti non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.
2. I dipendenti hanno l'obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.
3. Il dipendente motiva per iscritto l'intenzione di astenersi al responsabile dell'ufficio, il quale decide sull'astensione.

13) Obbligo di riservatezza

1. I dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente alla qualità di pubblico ufficiale propria dei dipendenti della Fondazione nell'esercizio delle loro funzioni.
2. In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a non fornire informazioni in merito ad attività della Fondazione, ai dati aziendali ed alle condizioni generali degli assistiti.

14) Divieto di attività collaterali

1. I dipendenti non possono in ogni caso svolgere attività che impediscano o riducano l'adempimento dei compiti di ufficio o che contrastino con esso.

15) Accesso alle reti informatiche

1. L'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (cosiddetta user ID) e da una parte privata (cosiddetta password), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura.
2. Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi.
3. È vietato utilizzare la user ID e la password di altro operatore.
4. Al personale è vietato tassativamente alterare il funzionamento di un sistema informatico o intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, per procurare direttamente od indirettamente un vantaggio od un'utilità all'Ente.
5. Il predetto personale osserva, altresì, le particolari ed ulteriori regole presenti in altre parti del presente documento.

CAPO III –

Condotta nei comportamenti con rilevanza esterna

16) Correttezza delle informazioni

1. Il Bilancio deve assicurare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico, tenendo anche conto del complesso degli Enti od Organizzazioni, anche societari, controllati dalla Fondazione.

2. Le comunicazioni od i progetti che vengono resi ad Autorità, ad Istituti bancari, ai creditori ed ai terzi in genere, devono essere conformi alle risultanze di Bilancio e, comunque, rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

3. In ogni caso va evitata qualsiasi indicazione non corrispondente al vero o comunque idonea ad indurre in errore i terzi.

4. Analoghi criteri vanno osservati nelle iniziative o nelle attività promozionali svolte al fine di conseguire l'apporto dell'obblatività privata.

5. Ogni progetto reso da soggetti esterni e contenente dati informativi di carattere economico va sottoscritto, nell'originale e nella copia, da chi lo ha compilato e la copia va conservata agli atti.

17) Incassi e pagamenti

1. Gli incassi ed i pagamenti sono di regola eseguiti attraverso operazioni demandate agli Istituti bancari opportunamente indicati.

2. Nell'ambito dell'Ente i pagamenti e gli incassi direttamente effettuati per ragioni di economicità e di funzionalità, possono essere effettuati solo da soggetti ai quali, secondo l'ordinamento dell'Ente o le sue disposizioni di servizio, sono attribuite le funzioni contabili od economiche.

3. I soggetti che procedono a pagamenti ed incassi, con particolare riguardo alle operazioni di incasso per contanti, sono tenuti a verificare la regolarità della moneta e dei titoli e, in ogni caso di possibile dubbio, ad avvalersi degli strumenti per congrue verifiche.

18) Rapporti cogli Organi di controllo interno e di revisione

1. Tutti coloro che, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno rapporti con Enti od Organi di controllo previsti da norme Statutarie o da disposizioni regolamentari, sono tenuti a favorire lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione, fornendo informazioni complete e dati veritieri.

19) Rapporti con le Autorità di vigilanza

1. I rapporti con le Autorità che esercitano attività di vigilanza in rapporto alle norme civili sulle persone giuridiche private (art. 25 ce.) o in rapporto alle attività esercitate in regime di accreditamento o di convenzione, vanno ispirate a veridicità e collaborazione.

2. Relativamente agli atti ed alle attività sui quali, ai sensi di legge, può esercitarsi il controllo dell'Autorità giudiziaria o dei competenti Organi della Pubblica Amministrazione, va assicurata la consultazione o l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per permettere lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

20) Rapporti di fornitura

1. La scelta del contraente per la fornitura di opere, beni o servizi alla Fondazione va effettuata nel rispetto dei principi dell'economicità, della trasparenza, dell'efficacia e della parità di trattamento.

2. Va accertato che chi aspira a rendersi fornitore della Fondazione possieda adeguati requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

– CAPO IV –

Rapporti con gli utenti e misure per l'erogazione e la remunerazione delle prestazioni

21) Congruità dei ricoveri e delle prestazioni

1. I ricoveri e, in genere, la individuazione del tipo di prestazioni da erogare, devono essere disposti e conclusi esclusivamente in funzione di esigenze o bisogni degli assistiti in corrispondenza alle attività proprie della Fondazione.

2. Qualora si accerti che i ricoverati non necessitano delle prestazioni erogabili dalla Fondazione, il personale addetto all'assistenza dovrà immediatamente segnalare tali condizioni e circostanze, accertate dai Responsabili di riferimento, al fine di consentire la valutazione della dimissione e l'assunzione dei relativi provvedimenti.

3. Dovranno essere pertanto segnalati ai Responsabili di riferimento tutte le circostanze che possano esprimere la tendenza di congiunti o di terzi a favorire o protrarre il ricovero, in vista di attività di riduzione della condizione di piena libertà ed autonomia delle persone interessate.

22) Rapporti cogli utenti

1. La Fondazione, attraverso la professionalità dei propri Operatori e le strutture tecnologiche di cui dispone, vuole assicurare, agli utenti, adeguati standard di prestazioni e di prestazioni accessorie, anche a supporto dei bisogni sociali ed assistenziali.

2. La Fondazione promuove e gestisce l'utilizzo, puntuale e personale, del consenso informato, al fine di consentire ad ogni utente di avere esatta conoscenza dei trattamenti e di aderire al piano diagnostico e terapeutico.

3. La Fondazione cura la raccolta di tutti i dati ed elementi utili per la migliore formazione delle diagnosi e del trattamento; nello stesso tempo assicura che i dati raccolti saranno trattati ai fini del programma d'intervento e della rendicontazione al S.S.N., assicurando la maggiore riservatezza sotto ogni altro profilo.

23) Prestazioni a tariffa

1. Nelle prestazioni remunerate dalla Pubblica Amministrazione con applicazione di tariffe forfetarie predeterminate, va assicurata l'erogazione di tutti gli interventi previsti dalle vigenti normative o convenuti in specifiche convenzioni.

I Direttori Responsabili e le Direzioni Sanitarie delle Strutture assicurano il recepimento nei protocolli di cura e nelle procedure interne dei vincoli all'erogazione delle prestazioni imposte dalla Legge o dai provvedimenti delle Autorità sanitarie.

24) Prestazioni a rendiconto

1. In caso di prestazioni o servizi o ricerche finanziate dalla Pubblica Amministrazione sulla base dei costi effettivi occorsi, la previsione del costo complessivo va effettuata sulla base di computi ragionevoli ed attendibili.

2. La rendicontazione va resa sulla base dei costi e degli oneri effettivi occorsi. Agli atti vanno conservati i rendiconti resi alla Pubblica Amministrazione corredati di tutti gli elementi giustificativi. I rendiconti vanno stesi da soggetto diverso rispetto a quello che ha predisposto il preventivo.

25) Esposizione e fatturazione delle prestazioni

1. Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nella Fondazione, si impegnano, nei limiti delle rispettive competenze, così come determinate dal C.C.N.L., dall'Accordo Nazionale per i medici libero-professionisti, da contratti con associazioni professionali o singoli sanitari, e dai Regolamenti interni, ad operare per rispettare quanto stabilito dal D.P.R. 1/3/1994 in G.U. (suppl. ord.) n. 171 del 23/7/1994, punto 8, e. 5, n.° 1 e segg., in materia di finanziamento delle attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, di ricerca e di formazione, al fine di evitare i possibili incentivi "perversi" tipicamente associati al sistema di remunerazione a prestazione.

2. È vietato, in particolare:

- fatturare prestazioni o servizi non effettivamente erogati ;
- fatturare utilizzando codici di D.R.G. o di tariffa che prevedono un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di D.R.G. o alla tariffa corrispondenti alle prestazioni erogate;
- erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri, in quanto prestazioni ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.

3. Compete, comunque, alle Direzioni Sanitarie controllare, anche attraverso un medico facente parte dell'organico della Struttura, espressamente e formalmente delegato, la completezza delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione, nonché la loro reciproca corrispondenza, con particolare riferimento alla diagnosi principale alla dimissione.

4. Compete, in ogni caso, al Direttore Sanitario di ciascuna Struttura, anche attraverso personale che ne abbia la capacità e che sia espressamente e formalmente delegato, controllare che la SDO costituente il titolo per l'accesso alla remunerazione della prestazione, contenga una diagnosi principale alla dimissione corrispondente a quella che comporta il DRG addebitato nella fattura di cui si richiede il pagamento alla ASL.

5. La fattura di cui al comma precedente, oltre ad essere sottoscritta dal Direttore di ciascuna Struttura, deve contenere, almeno nella copia che rimane agli atti, le firme di chi, per la Direzione amministrativa e per quella sanitaria, ha effettuato i controlli di cui ai precedenti commi 3 e 4.

– CAPO V –

Tutela del lavoro

26) Tutela della dignità dei lavoratori

1. Il valore della centralità della persona è assunto anche nei rapporti di lavoro.

2. La Fondazione si assicura che lo svolgimento del rapporto di lavoro ed il tenore dei rapporti fra i vari operatori avvengano con modalità compatibili alla dignità dei lavoratori .

3. La Fondazione assicura ai lavoratori la possibilità di esporre situazioni o condizioni particolarmente lesive della dignità di ciascun dipendente.

27) Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

1. La Fondazione si propone di praticare il costante miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori negli ambiti di lavoro, osservando tutte le regole presenti nella legislazione in materia.
2. Il servizio di prevenzione e protezione provvede:
 - all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;
 - ad elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche;
 - a fornire ai lavoratori le informazioni dovute ed opportune.
3. La Fondazione è tenuta:
 - a stabilire ed assumere le misure per la gestione della sicurezza;
 - a svolgere adeguate attività di formazione, informazione ed addestramento contro i rischi;
 - ad assicurare la sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalla legge;
 - ad assicurare il rispetto degli standard tecnico-strumentali di legge relativi alle attrezzature, apparecchiature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.
4. L'organizzazione aziendale del lavoro fa riferimento e recepisce le linee guida UNI-INAIL (SGSL) 28/9/2001 per la protezione della salute e della sicurezza sul lavoro.

PARTE QUARTA

DELL'INIZIATIVA E DEL CONTROLLO

Sezione I-

Il Comitato

ART.1 “Comitato di iniziativa e di controllo”

1. È istituito presso la Fondazione l'Organismo di iniziativa e di controllo previsto all'art. 6, comma 1, lett. B) del D.lgs. n. 231/2001.
2. Detto Organismo assume il nome di "Comitato di iniziativa e controllo" ed è composto da almeno tre membri effettivi e da due membri supplenti.
I Membri devono essere soggetti qualificati, con competenza, professionalità ed esperienza in campo legale, informatico, della sicurezza, contabile ed igienicosanitario, dotati di requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità, autorevolezza e condotta impostata a valori etici.
3. I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di possibile conflitto di interessi o in caso di assenza.
4. Il Comitato, i cui componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, rimane in carica per un triennio e può avvalersi della collaborazione di esperti a cui sarà conferita dalla Fondazione una consulenza di durata annuale, rinnovabile.
5. Il Coordinatore, nominato dal Consiglio, ha il compito di promuovere attività, presiedere le riunioni e rappresentare il Comitato presso gli Amministratori della Fondazione. Il Coordinatore provvede, altresì, alle necessarie sostituzioni dei membri effettivi con i supplenti nei casi previsti al comma 3.

ART. 2 “Risorse finanziarie del Comitato”

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere previsto, in conformità allo Statuto, ed erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il D.lgs. n. 231/2001 e il presente Modello assegnano al Comitato.
2. Tale fondo sarà quantificato sulla base di apposita relazione predisposta dal Comitato.
3. I compensi eventualmente dovuti ai componenti del Comitato saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e liquidati periodicamente.

ART. 3 “Autonomia e garanzie per l'operatività del Comitato”

1. L'Amministrazione della Fondazione garantisce al Comitato la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni a rischio di reato.
2. L'Amministrazione della Fondazione assicura l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni del Comitato.
3. L'Amministrazione della Fondazione mette a disposizione del Comitato, qualora lo richieda, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria ed i mezzi tecnici necessari.
4. Resta fermo, comunque, per gli Amministratori, l'obbligo generale di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

ART. 4 “Funzioni del Comitato”

Il Comitato ha il compito di vigilare sull'osservanza del Modello Organizzativo e del Codice Etico Comportamentale, nonché di curarne l'aggiornamento.

In particolare il Comitato:

1. svolge le attività di controllo ritenute necessarie e opportune per accertare l'osservanza del Modello, anche attraverso l'adozione di opportune istruzioni.
2. svolge periodiche ispezioni mirate su attività, prassi od operazioni esposte a rischio, garantendo la stesura e la comunicazione dei relativi verbali.
3. raccoglie e comunica le informazioni e segnalazioni ricevute.
4. attua forme di raccordo colle altre funzioni aziendali, al fine di migliorare il monitoraggio sulle operazioni sensibili.
5. individua programmi e modalità informativi e formativi sul Modello organizzativo e sul Codice Etico Comportamentale stabilendo raccordi colle altre funzioni aziendali per la loro attuazione.
6. verifica, la persistente idoneità del Modello organizzativo e svolge attività funzionali di proposta per il costante adeguamento ed aggiornamento.

ART. 5 “Poteri del Comitato”

1. Il Comitato, nei limiti delle proprie competenze, può richiedere ed ottenere informazioni da chiunque a qualunque titolo operi nella Fondazione.
2. Gli Organi di Direzione ed Amministrazione della Fondazione che siano venuti a conoscenza di violazioni del Modello o di situazioni a rischio devono avvertire senza ritardo il Comitato. Nel caso si tratti di un'ipotesi riconducibile alla fattispecie prevista dal successivo art. 6, comma 2, devono altresì attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
3. L'Amministrazione della Fondazione, per garantire la segretezza delle informazioni, sulla violazione del modello, fornite dai sottoposti dipendenti o liberi professionisti provvederà ad istituire una casella postale il cui accesso è riservato esclusivamente al Comitato.
4. Le informazioni pervenute dovranno essere protocollate e conservate a cura del Comitato in modo da garantirne la segretezza.

Sezione II –

Norme Procedurali

ART. 6 “Riunioni del Comitato”

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Coordinatore, con un preavviso di almeno quarantotto ore, salvo casi di comprovata urgenza, o su richiesta degli altri due componenti. La convocazione deve essere contestualmente trasmessa per conoscenza all'Amministrazione della Fondazione.
2. Il Comitato svolge i propri compiti di iniziativa e controllo nelle forme, nei modi e nei tempi che ritiene opportuni.
3. Il Comitato trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato della Fondazione una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente.

ART. 7 “Procedure del Comitato”

1. Il Comitato deve riunirsi almeno due volte l'anno, nei mesi di luglio e dicembre, per accertare l'applicazione abituale del modello attraverso il controllo di un significativo campione dei documenti sanitari ed amministrativi attinenti alle aree di rischio.
2. Almeno in occasione delle predette riunioni può essere sentito il personale per verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del Modello.
3. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato.
4. Ai fini del controllo sulle operazioni di fatturazione delle prestazioni, il campione viene determinato mediante un criterio casuale, eventualmente basato all'utilizzazione di un programma informatico ad hoc. Analoghi approfondimenti a campione potranno essere disposti per l'operatività in ambiti diversi da quello sanitario.
5. Delle operazioni di cui ai precedenti commi deve essere redatto apposito verbale complessivo, sottoscritto da tutti i componenti del Comitato.
6. I componenti in dissenso devono allegare una relazione di minoranza.
7. Il verbale ed i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali del Comitato, custodito a cura del Coordinatore.

ART. 8 “Segnalazioni”

1. Qualora il Comitato, nelle forme previste dagli articoli precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere la violazione del modello da parte dei dipendenti o dei liberi professionisti operanti nella struttura, deve immediatamente procedere collegialmente a svolgere ogni attività di indagine che riterrà opportuna al solo scopo di verificare la fondatezza dell'addebito e di agire conformemente alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.
2. Nel caso che appaia all'evidenza una violazione suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora giunto a consumazione, il Comitato ne dà immediata notizia all'Amministrazione affinché questa impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per la Fondazione, ai sensi dell'art. 26 comma 2, del D.lgs. n. 231.
3. Dell'attività svolta il Comitato deve conservare idonea documentazione.

ART. 9 “Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari”

1. Qualora, a seguito dell'attività di indagine svolta, emergano seri e concordanti indizi di violazioni al modello, che integrino o non integrino ipotesi di reato, da parte di personale dipendente, il Comitato deve immediatamente segnalarle per iscritto all'Amministrazione della Fondazione affinché questa proceda secondo il disposto del C.C.N.L.
2. Qualora il Comitato segnali violazioni, di cui al comma precedente, commesse da liberi professionisti, l'Amministrazione procederà, in coerenza all'Accordo Nazionale, secondo quanto previsto dai relativi contratti.

ART. 10 “Giuria”

1. In caso di seri e concordanti indizi su avvenute trasgressioni al Modello da parte degli Amministratori della fondazione, il Comitato ne dà immediata comunicazione al Consiglio d'Amministrazione affinché, secondo le norme statutarie, lo stesso Consiglio possa adottare i provvedimenti di cui all'art. 14, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 2.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina senza ritardo una Giuria per l'accertamento dei fatti comunicati, ai sensi del comma precedente, e della relativa responsabilità degli Amministratori,

3. La Giuria è composta da tre o più membri in numero dispari.
4. Su richiesta degli amministratori, di cui si deve accertare la condotta in violazione del modello, può essere chiamato a far parte della Giuria, quale presidente, un professore universitario ordinario di materie giuridiche.
5. Della Giuria non possono far parte i componenti affettivi e supplenti del Comitato, né i componenti del Consiglio d'Amministrazione.
6. L'accettazione dell'incarico da parte dei designati deve risultare da atto scritto inviato alla Fondazione entro venti giorni dal ricevimento della Comunicazione della nomina.
7. I compensi per i componenti della Giuria sono determinati dal Consiglio d'Amministrazione e non possono gravare sul budget assegnato al Comitato,
8. Se alcuno o tutti i componenti della Giuria divengono indisponibili per qualunque causa, il Consiglio d'Amministrazione provvede senza ritardo alla sostituzione.

ART. 11 “Aggiornamento del Modello organizzativo”

1. Il Comitato deve promuovere l'aggiornamento del Modello in relazione alle eventuali novità normative, alle mutate esigenze della Fondazione o alla sopravvenuta inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato da cui discende la responsabilità per l'Ente.
2. Le modifiche di cui al comma precedente devono essere comunicate al Consiglio d'Amministrazione per la relativa approvazione.
3. Le modifiche al Modello devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico Comportamentale.

ART. 12 “Decadenze”

1. Il componente del Comitato che risulti assente, anche se per giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive decade automaticamente dall'incarico.
2. La delibera relativa alle decadenze è adottata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione che, nella stessa occasione, provvede alle necessarie sostituzioni.

Sezione III –

Sistema disciplinare

ART. 13 “Rilevanza delle trasgressioni”

1. La trasgressione alle disposizioni contenute nel presente modello e nel Codice Etico Comportamentale costituisce, per il personale dipendente medico, paramedico ed amministrativo, violazione del dovere di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura e del l'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dalla Fondazione secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri, così come è stabilito dai C.C.N.L. per il personale dipendente e per il personale non medico delle strutture sanitarie.

ART. 14 “Sanzioni applicabili”

1. Le trasgressioni del Modello sono accertate e sanzionate, rispettivamente, ai sensi degli artt. 11 e 41 dei predetti C.C.N.L.
2. La violazione del Modello che abbia determinato l'iscrizione del dipendente nei registri degli indagati della competente Procura della Repubblica costituisce sempre infrazione con carattere di particolare gravità ai sensi a per gli effetti di cui agli artt, 11 e 41 dei C.C.N.L.

ART. 15 “Modalità di applicazione dei provvedimenti disciplinari”

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati, in ogni caso, da parte dell'Amministrazione, in conformità e secondo le procedura prevista dall'art. 7, L. 20 maggio 1970 n. 300.
2. I predetti contratti devono contenere specifiche clausole per la immediata risoluzione in caso di grave violazione del Modello.

ART. 16 “Estensione delle responsabilità”

1. In caso di accertamento di una grave trasgressione al Modello, l'Amministrazione della Fondazione procede disciplinarmente, ai sensi a per gli effetti delle norme di legge e dei C.C.N.L. negli articoli di questo Capo richiamate, nonché, ricorrendone il caso, nei confronti del diretto superiore o del responsabile dell'unità funzionale o dell'area amministrativa per accertare eventuale colpa "in vigilando.

ART. 17 “Regole procedurali applicabili alla Giuria”

1. La Giuria di cui all'art. 10, comma 2, nell'accertamento dei fatti, opera in analogia alle norme stabilite per il procedimento disciplinare dal C.C.N.L., in quanto applicabili.
2. La Giuria deve depositare presso la sede della Fondazione le proprie conclusioni, adeguatamente motivate e in forma scritta, entro tre mesi dallo spirare del termine di cui all'art, 10, comma. 6. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su richiesta della maggioranza dei componenti della Giuria per gravi e comprovate ragioni, può deliberare una proroga non superiore ai trenta giorni”.

ART. 18 “Riservatezza”

1. I componenti della Giuria sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti da essi compiuti nell'esercizio dell'incarico ricevuto, salvo che per il contenuto del verdetto già depositato nella sede della Fondazione.

ART. 19 “Provvedimento a carico degli Amministratori”

1. La violazione del presente Modello che integri ipotesi di reato da parte degli Amministratori determina la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza semplice, può determinare una sanzione pecuniaria a loro carico, al cui pagamento sono obbligati in solido, non inferiore ad un terzo del vantaggio economico, stimato come profitto per l'Ente, derivante dalla violazione che astrattamente integri un'ipotesi di reato e la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.
3. Le violazioni dolose del presente Modello che non integrino ipotesi di reato da parte degli Amministratori, determinano la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.

ART. 20 “Rivalsa”

1. La Fondazione si riserva di agire nelle sedi competenti contro chiunque abbia commesso reati nel contesto dell'attività aziendale e di assolvimento degli stessi.